

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4016 del 19/10/2016
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DGR N. 2170/2015 - DITTA UNIGRÀ SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3687 del 28/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DGR N. 2170/2015 - DITTA **UNIGRÀ SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI **ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI** (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E **CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO** (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E **ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI** (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta **Unigrà srl** con sede legale in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta in possesso, nella persona del suo legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012, così come aggiornata per modifica non sostanziale con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 404 del 04/02/2013;
- per il progetto preliminare di ampliamento (nuovo lotto) della discarica aziendale per rifiuti speciali non pericolosi a servizio dello stabilimento produttivo, risulta esperita con esito positivo la procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. n. 9/1999 e smi come da decisione assunta, con prescrizioni, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 207 del 31/03/2004;
- il progetto definitivo per la realizzazione (in adiacenza della discarica esaurita ex 2B ubicata all'interno del sito in oggetto) della nuova discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio, nel suo complesso articolata per 3 stralci funzionali successivi per un volume utile di abbancamento dei rifiuti complessivamente pari a 68.000 m³, compresi relativi servizi e dotazioni, veniva approvato dalla Provincia di Ravenna con deliberazione di Giunta Provinciale n. 356 del 25/06/2004, ai sensi dell'art. 27 del previgente D.Lgs n. 22/1997, restando da ottenere l'autorizzazione alla gestione di ciascun lotto funzionale una volta completati i lavori;
- l'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi regola, tra l'altro, l'attività di gestione della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio relativamente al **1° stralcio** funzionale di volume utile pari a 21.000 m³ (in attesa di chiusura e copertura finale) e al **2° stralcio** funzionale di volume utile pari a 23.500 m³ (in corso di coltivazione);
- in data 22/05/2013 la Ditta Unigrà srl comunicava l'inizio lavori per la realizzazione del **3° stralcio** della discarica a servizio dello stabilimento produttivo (PG Provincia di Ravenna n. 47481/2013 del 27/05/2013);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II e la Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di gestione dei rifiuti;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, tra cui l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti come disciplinato dall'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 11/05/2015 e assunta al PG della Provincia di Ravenna con n. 44944/2015, con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi per l'adeguamento dell'autorizzazione alla gestione della discarica aziendale ai fini dell'avvio della coltivazione del 3° stralcio per cui sono stati completati i lavori di approntamento in data 31/03/2015;

VISTA altresì la documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata dalla Ditta Unigrà srl in data 13/11/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 88488/2015), a riscontro della richiesta inoltrata dalla Provincia di Ravenna con nota PG n. 69219/2015 del 18/08/2015), in cui si ridefiniscono tra l'altro le modalità di chiusura dei diversi stralci della discarica aziendale, anche in relazione all'occupazione del piano sommitale durante le fasi di coltivazione e alle tempistiche previste di assestamento dei rifiuti abbancati, prospettando la necessità di provvedere ad una progettazione complessiva per la chiusura dell'intero corpo di discarica;

CONSIDERATO che la copertura finale del 1° stralcio esaurito della discarica aziendale è da inserire in un progetto integrato per la chiusura dell'intero corpo di discarica e la sistemazione complessiva della relativa area;

PRESO ATTO che con la suddetta documentazione integrativa la Ditta Unigrà srl prospettava in via preliminare azioni di miglioramento ambientale nella gestione della discarica aziendale, anche funzionali all'attivazione del nuovo 3° stralcio. In particolare, la Ditta intende procedere all'implementazione della sezione di disidratazione del digestato con un sistema di essiccazione in fase di progettazione, al fine di migliorare le caratteristiche geotecniche dei rifiuti prodotti in proprio dal trattamento di digestione anaerobica di sottoprodotti/reflui di origine agroalimentare derivanti dallo stesso stabilimento produttivo (CER 020399 - digestato), per cui risultano interrotti i conferimenti nella discarica aziendale;

DATO ATTO che risulta presentata dalla Ditta Unigrà srl in data 25/07/2016 istanza di attivazione della procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. n. 9/1999 e smi per il progetto preliminare di realizzazione di un essiccatore per la disidratazione del digestato e dei fanghi di depurazione a servizio dell'installazione oggetto dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi (ns. PGRA/2016/9080), in corso di istruttoria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti ai fini dell'AIA i requisiti tecnici stabiliti dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e smi fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT). Pertanto per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali della discarica aziendale per rifiuti non pericolosi in oggetto, i riferimenti da utilizzare per stabilire le condizioni dell'AIA sono individuate nelle BAT di settore che si esplicano nei requisiti previsti dal predetto D.Lgs n. 36/2003 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e smi* che stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita;
- il *Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 e smi* che, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 36/2003 e smi, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti a smaltimento in discarica;

VISTO in particolare l'art. 9 del D.Lgs n. 36/2003 e smi recante condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche;

DATO ATTO che, ai fini dell'autorizzazione alla gestione del 3° stralcio della discarica aziendale e in ottemperanza all'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi, la suddetta comunicazione di modifica ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi risultava corredata dalla relazione tecnica descrittiva dei lavori eseguiti secondo quanto indicato nel progetto definitivo già approvato, oltre al verbale di collaudo funzionale e ai 5 piani di cui al D.Lgs n. 36/2003 e smi in versione aggiornata;

DATO ATTO altresì che da parte di personale di ARPAE - SAC e ST di Ravenna si è proceduto in data 11/02/2016 ad un sopralluogo presso l'installazione in oggetto finalizzato alla verifica del completamento dei lavori per l'attivazione e gestione operativa del 3° stralcio della discarica aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs n. 36/2003 e smi;

CONSIDERATO che, in sede di ispezione ex art. 9 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, il gestore confermava l'intenzione di avviare la coltivazione del nuovo 3° stralcio della discarica aziendale per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in proprio costituiti esclusivamente dalla miscela di fanghi biologici e chimici a base di solfato di calcio derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti (codice CER 020305) e dalle terre decoloranti di scarto dal processo produttivo di raffinazione alimentare di oli e grassi vegetali e animali (codice CER 020399), destinando a smaltimento/recupero esterno la frazione solida del digestato (CER 020399) prodotto dal trattamento di digestione anaerobica di sottoprodotti/reflui derivanti dallo stesso stabilimento produttivo. Chiariva altresì che, nelle more dell'implementazione dell'esistente sezione di disidratazione del digestato a servizio di tale impianto di digestione anaerobica con un sistema di essiccazione in fase di progettazione, intendeva sospendere il trattamento di digestione anaerobica delle terre decoloranti esauste, prospettandone lo smaltimento nella discarica aziendale non solo in condizioni di fermo tecnico dell'impianto di digestione anaerobica.

Alla luce di tale modifica in termini sia qualitativi, sia quantitativi, dei flussi di rifiuti prodotti in proprio da destinare allo smaltimento nella discarica aziendale, emergeva la necessità di aggiornamento del Piano di Gestione Operativa della discarica e delle pertinenti valutazioni ambientali inserite nell'AIA;

RILEVATO che dalla verifica disposta ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, che è da considerare positiva, restavano da acquisire alcuni elementi integrativi per poter concludere l'istruttoria e procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere, ai fini dell'autorizzazione per l'attivazione e la gestione operativa del 3° stralcio della discarica aziendale;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata a titolo volontario dalla Ditta Unigrà srl in data 10/03/2016 (ns. PGRA/2016/2765), a seguito di quanto emerso in sede di ispezione ex art. 9 del D.Lgs n. 36/2003 e smi;

ACQUISITO in proposito il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti e, quale supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA in essere, la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA (ns. PGRA/2016/5894 del 20/05/2016), a riscontro della richiesta inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2016/3237 del 21/03/2016;

DATO ATTO che l'esito positivo della suddetta ispezione ex art. 9 del D.Lgs n. 36/2003 e smi costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio del 3° stralcio della discarica aziendale;

RILEVATA la necessità di procedere, con l'occasione, all'aggiornamento dell'AIA in essere anche in relazione alle precedenti modifiche non sostanziali all'assetto impiantistico comunicate dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 11/10/2013, in data 28/10/2013, in data 31/12/2013, in data 14/04/2014, in data 07/08/2014, in data 04/12/2014, in data 17/02/2015 e assunte al PG della Provincia di Ravenna, rispettivamente, con n. 77666/2013, n. 81486/2013, n. 96402/2013, n. 38033/2014, n. 67875/2014, n. 95820/2014, n. 17107/2015, riguardanti in particolare:

- l'integrazione dell'impianto di produzione, lavorazione e trasformazione di oli e grassi di origine vegetale e animale mediante:
 - l'inserimento nel ciclo produttivo di derivati del cacao di una nuova sezione impiantistica per l'ottenimento all'interno dello stesso stabilimento, a partire direttamente dalle nocciole sgusciate come materia prima in ingresso, di *pasta di nocciole* e *granella di nocciole* quali intermedi di lavorazione, al fine di migliorare la qualità dei prodotti (creme spalmabili). La granella di nocciola ottenuta in varie pezzature, con capacità massima produttiva annua pari a 100 tonnellate/anno, può marginalmente costituire prodotto finito destinato alla vendita confezionato.
Il nuovo processo di lavorazione delle nocciole sgusciate è realizzato all'interno di un fabbricato esistente (in precedenza occupato dal vecchio impianto di frazionamento degli oli e grassi vegetali raffinati - denominato Unigrà 1 - oggetto di dismissione, trasferimento e revamping nel corso degli anni 2010-2011) con l'introduzione di 3 nuove emissioni in atmosfera convogliate polverulente (denominate E24, E25, E26);
 - l'ampliamento della gamma di prodotti con l'introduzione di un nuovo processo produttivo di *zucchero fondant* e *pasta di zucchero*, con capacità massima produttiva annua pari a 2.000 tonnellate/anno, realizzato all'interno di un fabbricato esistente (in precedenza destinato al deposito di imballi e resosi disponibile a seguito dell'entrata in servizio del nuovo magazzino automatico imballi);
 - la riduzione (da 6.000 tonnellate/anno a 5.000 tonnellate/anno) della capacità massima produttiva annua di semilavorati in polvere;ferma restando la capacità massima produttiva giornaliera dell'impianto già autorizzata con l'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi e complessivamente fissata pari a 1.150 tonnellate/giorno (prodotti finiti);
- l'ampliamento dell'esistente parco serbatoi a servizio dello stabilimento produttivo, con l'introduzione di 8 nuovi serbatoi in acciaio inox da destinare allo stoccaggio dei prodotti finiti derivanti dalla raffinazione alimentare e dalla produzione dei derivati del cacao, al fine di poter segregare alcuni intermedi di lavorazione per la tracciabilità fisica di prodotti certificati come sostenibili per uso alimentare e di prodotti con elevati standard in termini salutistici;
- l'ampliamento sia dell'esistente magazzino automatico per prodotti finiti, sia dell'esistente fabbricato dedicato alle attività preparatorie per la spedizione dei prodotti finiti confezionati, al fine di differenziare le temperature di stoccaggio dei prodotti, aumentare il tempo di stagionatura dei prodotti nonché adeguare tali servizi all'incremento di capacità massima produttiva giornaliera fino a 1.150 tonnellate/giorno (prodotti finiti) già autorizzata con l'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi;
- la realizzazione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio di materie prime imballate su pallet a servizio dello stabilimento produttivo (reparti Panna e Cioccolato) costituito da un unico corpo di fabbrica e relative 2 tettoie di collegamento con i reparti interessati. Tale magazzino è finalizzato al miglioramento della logistica interna e dei requisiti igienico-sanitari delle aree produttive che vengono sgombrate dallo stoccaggio dei pallet di materie prime confezionate, dalle scaffalature e dai mezzi di movimentazione;
- la realizzazione del nuovo edificio ad uso uffici;
- l'ottimizzazione dell'assetto dell'impianto di digestione anaerobica e cogenerazione di potenza elettrica nominale pari a 999 kWe facente parte dell'installazione in oggetto (autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3872 del 26/11/2012, così come rettificato con successivo provvedimento n. 2923 del 12/09/2013) mediante:
 - la sostituzione dei due ispessitori dinamici inizialmente previsti per la separazione del digestato con un estrattore centrifugo (decanter) dotato di sistema brevettato a "rotovariatore" e dosaggio di polielettrolita, al fine di aumentare l'efficienza/efficacia della separazione solido/liquido;
 - la rimozione per problematiche di occlusione dell'originaria tramoggia di carico delle terre decoloranti in alimentazione alle vasche di preparazione della miscela in ingresso ai digestori, successivamente sostituita da un nuovo sistema di carico e dosaggio costituito da una tramoggia a fondo largo con raschiatori di fondo;
 - l'introduzione di due serbatoi dedicati all'accumulo di paste saponose e di materia grassa derivante dalle operazioni di lavaggio dei serbatoi di stoccaggio oli, al fine di migliorare l'equalizzazione della miscela in ingresso ai digestori;

per cui risultano esperite da Unigrà srl apposite Procedure Abilitative Semplificate (PAS) con l'assunzione delle determinazioni di cui ai verbali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Prot. n. 14831 del 17/04/2014 e Prot.n. 12826 del 30/03/2015, ad eccezione del nuovo serbatoio di stoccaggio delle paste saponose che viene demandato ad una successiva PAS;

- modifica per la matrice acqua (acque superficiali) al Piano di Monitoraggio degli impianti inserito in AIA relativa all'adozione per i parametri *mercurio*, *tensioattivi totali*, *idrocarburi totali* di nuove metodiche analitiche (ufficiali tranne per i *tensioattivi cationici*), in sostituzione delle precedenti (non ufficiali), per l'effettuazione degli autocontrolli sugli scarichi idrici S1B, S1C, valutata positivamente dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna;

DATO ATTO che la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata in data 04/12/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 95820/2015) supera quanto già precedentemente comunicato dal gestore in data 17/06/2013 (PG Provincia di Ravenna n. 53724/2013) in merito al nuovo edificio ad uso ufficio e al nuovo magazzino per lo stoccaggio di materie prime a servizio dei reparti Panna e Cioccolato;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso con nota PGRA/2014/2832 del 09/04/2014 dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna, nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) esperita da Unigrà srl per la suddetta modifica non sostanziale dell'impianto di digestione anaerobica anche oggetto di comunicazione ex art. 29 nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 77666/2013), che valutava non necessario il confinamento della nuova centrifuga con relativa aspirazione e trattamento, alla luce della tecnologia proposta e delle materie prime in ingresso al digestore anaerobico aventi caratteristiche molto diverse da quelle comunemente utilizzate negli stessi impianti di estrazione agricola;

PRESO ATTO dell'impegno assunto dal gestore di implementare volontariamente, per un periodo di almeno 2 anni con cadenza stagionale (primavera-estate e autunno-inverno), le attività di monitoraggio delle emissioni odorigene previste nell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi con misure nei pressi del nuovo separatore centrifugo del digestato;

VISTO altresì il parere favorevole espresso con nota PGRA/2015/2273 del 26/03/2015 dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna, nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) esperita da Unigrà srl per la suddetta modifica non sostanziale dell'impianto di digestione anaerobica anche oggetto di comunicazione ex art. 29 nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 67875/2014), condizionato al chiarimento da parte della Ditta delle modalità di gestione delle perdite accidentali dal nuovo serbatoio di accumulo di materia grassa derivante dal lavaggio dei serbatoi di stoccaggio oli. In proposito, il gestore precisava in data 13/04/2015 che tale serbatoio sarà dotato di idoneo bacino in ferro in grado di contenere tutto il volume di materia grassa stoccata pari a 13 m³ (PG SUAP Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 15369 del 17/04/2015);

VISTI gli esiti degli autocontrolli relativi alle emissioni in atmosfera afferenti al camino E26 (PG Provincia di Ravenna n. 73168/2014 del 09/09/2014) effettuati in data 01-05-08/08/2014 all'atto della messa a regime del nuovo impianto di lavorazione delle nocciole sgusciate (pelatura);

VISTA l'ulteriore comunicazione di modifica presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 13/04/2016 (PGRA/2016/4279 del 14/04/2016 con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi, per l'inserimento nel ciclo produttivo di prodotti UHT di una nuova sezione impiantistica per l'ottenimento, quali intermedi, di *semilavorati a base soia/riso* da realizzare all'interno del nuovo fabbricato destinato allo stoccaggio di materie prime a servizio dei reparti Panna e Cioccolato (con conseguente riduzione della superficie destinata a magazzino mediante frazionamento per mezzo di pareti divisorie in due distinte aree), comportando l'introduzione di una nuova emissione in atmosfera convogliata polverulenta (denominata E27). Contestualmente il gestore prospetta altresì l'adeguamento delle modalità di gestione delle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato presente nel sito, con l'installazione di idoneo sistema di trattamento (deoliatore a coalescenza);

ACQUISITA in proposito la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA (ns. PGRA/2016/5895 in data 20/05/2016), a riscontro della richiesta di parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto e di supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2016/5146 del 04/05/2016;

VISTA la documentazione integrativa alla predetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi riguardante la produzione di semilavorati a base di soia/riso presentata dal gestore in data 08/07/2016 (ns. PGRA/2016/8533), a riscontro della richiesta inoltrata a questa SAC con nota ns. PGRA/2016/6535 del 01/06/2016;

CONSIDERATO che con tale modifica impiantistica inerente la produzione di semilavorati a base di soia/riso, il gestore intende differenziare la gamma di prodotti UHT, ferma restando la capacità massima produttiva giornaliera dello stabilimento alimentare già autorizzata con l'AIA in essere e complessivamente fissata pari a 1.150 tonnellate/giorno (prodotti finiti);

VISTI in particolare l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA altresì la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in seguito all'analisi della documentazione presentata, anche l'ulteriore modifica comunicata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per la produzione di semilavorati a base di soia/riso nell'ambito del ciclo produttivo di prodotti UHT è da considerare come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che, le modifiche comunicate comportano la revisione della planimetria della rete fognaria di stabilimento che costituisce parte integrante dell'AIA, ferme restando le modalità complessive di gestione degli scarichi idrici derivanti dall'installazione in oggetto;

VISTI:

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata è determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi, in conformità al DM 24 aprile 2008 e alla DGR n. 1913/2008 e smi;

VISTO il rapporto relativo all'attività ispettiva IPPC svolta in data 13-15-20/11/2013 dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA presso l'installazione in oggetto (PG Provincia di Ravenna n. 94699 del 18/12/2013) da cui non emergevano non conformità rispetto all'AIA e alla normativa vigente in campo ambientale, salva la necessità di alcune indicazioni su soluzioni da adottare da recepire nell'AIA riguardanti la gestione operativa della discarica aziendale e, in particolare, la definizione della quota massima di abbancamento dei rifiuti in discarica sia in fase di coltivazione, sia ad assestamenti e cedimenti avvenuti;

CONSIDERATO che il progetto definitivo approvato per la realizzazione della discarica aziendale prevede una quota massima di abbancamento dei rifiuti in discarica ad assestamenti e cedimenti avvenuti (escluso lo strato di copertura definitiva) pari a + 4,50m rispetto al piano campagna. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in proprio costituiti esclusivamente da *terre decoloranti esauste e fanghi di depurazione*, come nel caso del 1° stralcio della discarica aziendale, il piano di coltivazione originario prevede inoltre che i rifiuti (impostati alla profondità di -0,50m dal piano campagna) siano abbancati in 4 strati di spessore al massimo pari a 1,5m;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 65759 del 30/07/2015);

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, con l'acquisizione tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 22/08/2016 (ns. PGRA/2016/10374) della comunicazione antimafia liberatoria emessa dalla competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna;

CONSIDERATO che l'installazione IPPC in oggetto risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;

RITENUTO pertanto che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi per le parti interessate;

CONSIDERATO che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal *Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*, l'istituto del rinnovo periodico (precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006) non è più formalmente contemplato dall'ordinamento normativo in materia di AIA, per cui sono prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data dell'11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del predetto D.Lgs n. 46/2014) e, di fatto, la loro durata è raddoppiata;

RITENUTO opportuno confermare l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata dell'AIA vigente e, con l'occasione, rendere evidente la ridefinizione della scadenza indicata nel provvedimento di AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi, la cui validità risulta estesa a 12 anni a partire dalla data del suo rilascio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 46/2014;

VISTO il regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di Carbonio Organico Totale (COT) degli impianti alimentati a biogas adottato con *Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118* che, riferendo la voce COT alla componente non metanica dell'emissione (NMHC), rende contemporaneamente più severi i pertinenti valori limite di emissione stabiliti per tale parametro dall'Allegato I (parte III, paragrafo 1, punto 1.3) alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RILEVATO che, rispetto alle condizioni stabilite dall'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi per le emissioni in atmosfera di COT derivanti dall'esistente impianto di cogenerazione (di potenza termica nominale installata pari a 2,4 Mwt) alimentato con il biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti e reflui di origine agroalimentare derivanti dallo stesso stabilimento alimentare (punto di emissione E22), che già escludono la componente metanica (NMHC), sussiste la necessità di procedere all'aggiornamento dell'atto autorizzativo in relazione al pertinente valore limite di emissione più severo contenuto per tale parametro nel suddetto regolamento (100 mg/Nm³ anziché 150 Nm³/h) che, ai sensi dell'art. 1, comma 4) dello stesso DM n. 118/2016, deve essere rispettato entro il 31/12/2016;

VISTI gli esiti degli autocontrolli relativi alle emissioni in atmosfera afferenti al camino E22 effettuati in data 27/03/2013 all'atto della messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione a biogas (PG Provincia di Ravenna n. 40299/2013 del 03/05/2013) e, successivamente, con cadenza annuale in ottemperanza al Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti inserito in AIA, da cui risulta verificata la conformità anche al nuovo valore limite di emissione di COT (NMHC) introdotto dal DM n. 118/2016, senza necessità di adeguamenti impiantistici, come confermato dal gestore in data 15/09/2016 (PGRA/2016/11518);

VALUTATA pertanto l'occasione per provvedere all'aggiornamento dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi anche, ai sensi del DM n. 118/2016, in relazione al mutato quadro normativo nazionale in materia di emissioni in atmosfera di COT (NMHC) degli impianti alimentati a biogas;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO in particolare l'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi relativamente alle garanzie finanziarie da prestare per la gestione sia operativa, sia post-operativa delle discariche;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

RICHIAMATA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del 15/11/2004* "D.Lgs n. 36/2003 – Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 1991/2003;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività di gestione della discarica aziendale nell'installazione IPPC in oggetto sono rideterminate secondo le modalità indicate nelle DGR. n. 1991/2003 e DGR n. 2281/2004 sopra richiamate, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione agli atti:

- Area di sedime complessiva della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) esclusi argini perimetrali = 17.150 m²
- Capacità complessiva della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) = 68.000 m³
- Capacità 1° stralcio della discarica aziendale = 21.000 m³ (esaurito)
- Capacità 2° stralcio della discarica aziendale = 23.500 m³
- Capacità 3° stralcio della discarica aziendale = 23.500 m³

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le modifiche comunicate dal gestore, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi. Con l'occasione, si provvede altresì all'aggiornamento dell'atto autorizzativo, in relazione al mutato quadro normativo nazionale in materia di emissioni in atmosfera di NMCOT degli impianti alimentati a biogas, introdotto dal regolamento adottato con DM n. 118/2016;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi rilasciata, nella persona del suo legale rappresentante, alla Ditta **Unigrà srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399), per l'esercizio di **attività IPPC di trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari** (punti 6.4.b1 - 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e connesse attività di **gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e **attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili** (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo nel **paragrafo A1)** dell'**Allegato A** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi le seguenti informazioni sulle attività accessorie:

A1) Informazioni sul complesso impiantistico

[omissis]

Attività accessorie

- Impianto di depurazione acque reflue in grado di depurare circa 120 m³/h di acque reflue sia industriali che domestiche unitamente ad acque meteoriche di dilavamento, composto da una sezione di trattamento chimico-fisico, previa eventuale disoleazione, e da una sezione di trattamento biologico a fanghi attivi con fase preliminare di denitrificazione, oltre a una linea di trattamento fanghi mediante ispessimento e centrifugazione.
- Impianto di digestione anaerobica di sottoprodotti e reflui di origine agroalimentare derivanti dallo stesso stabilimento produttivo per la produzione di biogas (circa 3.000.000 m³/anno) da destinare alla produzione di energia elettrica e termica, mediante 2 digestori operanti in parallelo da 3.500 m³ cadauno, oltre a sezioni dedicate al trattamento del biogas (mediante essiccazione) accumulato in apposito gasometro da 2.500 m³ e al trattamento del digestato (mediante centrifugazione).
La frazione liquida del digestato è inviata a trattamento nel depuratore aziendale, mentre la frazione solida del digestato è avviata come rifiuto a smaltimento/recupero esterno.
- Torri di raffreddamento a servizio dello stabilimento produttivo alimentare e in particolare per la produzione di oli e grassi raffinati (raffinazione alimentare), la lavorazione di oli e grassi vegetali raffinati (frazionamento), produzione di oli e grassi emulsionati, produzione di prodotti UHT.
- Parchi serbatoi (n. 12 denominati Gruppi A, B, C, D, E, F, H, I, L, M, N, O) di stoccaggio oli e grassi (grezzi, semilavorati e raffinati) per un totale di 230 serbatoi.
- Magazzino automatico di stoccaggio prodotti finiti (refrigerato).
- Servizi generali quali uffici, servizi e spogliatoi, pesa, laboratorio analisi, officine di manutenzione (meccanica-elettrica).

Nell'impianto di trattamento acque reflue asservito allo stabilimento alimentare vengono trattati, oltre al percolato estratto dalla discarica aziendale e alla frazione liquida del digestato derivante dalla sezione di digestione anaerobica, anche i reflui provenienti dalla centrale elettrica alimentata a biomasse liquide vegetali gestita dalla stessa società (oggetto di propria AIA), in adiacenza all'installazione oggetto della presente AIA ma separata dalla stessa dalla linea ferroviaria Lugo-Lavezzola.

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1)** dell'**Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 13/04/2016 e acquisita con ns. PGRA/2016/4279, il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi con versamento effettuato a favore di ARPAE in data 29/03/2016 per un importo pari a € 500,00.

Il gestore ha altresì provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi anche in relazione alle precedenti comunicazioni di modifica presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 11/10/2013, in data 28/10/2013, in data 31/12/2013, in data 14/04/2014, in data 07/08/2014, in data

04/12/2014, in data 17/02/2015, in data 11/05/2015 e assunte al PG della Provincia di Ravenna, rispettivamente, con n. 77666/2013, n. 81486/2013, n. 96402/2013, n. 38033/2014, n. 67875/2014, n. 95820/2014, n. 17107/2015, n. 44944/2015, con versamenti effettuati a favore della Provincia di Ravenna, rispettivamente:

- in data 04/10/2013 per un importo pari a € 500,00;
- in data 21/10/2013 per un importo pari a € 500,00;
- in data 30/12/2013 per un importo pari a € 500,00;
- in data 11/04/2014 per un importo pari a € 500,00;
- in data 04/08/2014 per un importo pari a € 500,00;
- in data 02/12/2014 per un importo pari a € 500,00;
- in data 16/02/2015 per un importo pari a € 500,00;
- in data 08/05/2015 per un importo pari a € 500,00.

2.c) La descrizione dell'assetto impiantistico per la **produzione, lavorazione e trasformazione di oli e grassi di origine vegetale e animale** di cui al **paragrafo C1.3) dell'Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi è così aggiornata:

- Ferma restando la capacità massima produttiva annua fissata pari a **23.000 tonnellate/anno**, il **processo produttivo di derivati del cacao** è stato oggetto di modifica attuata nel corso dell'anno 2014 mediante l'inserimento di una nuova sezione impiantistica per l'ottenimento all'interno dello stesso stabilimento (a partire direttamente dalle nocciole sgusciate come materia prima in ingresso, approvvigionate in big-bags) di *pasta di nocciole* e *granella di nocciole* quali intermedi di lavorazione, al fine di migliorare la qualità dei prodotti (creme spalmabili). La granella di nocciola ottenuta in varie pezzature, con capacità massima produttiva annua pari a 100 tonnellate/anno, può marginalmente costituire prodotto finito destinato alla vendita confezionato, quale ingrediente alimentare utilizzato per la guarnizione di creme e gelati.

Previe operazioni di dosaggio, setacciatura, essiccazione in forno mediante aria calda (riscaldata per mezzo di batterie a scambio indiretto aria/vapore), raffreddamento mediante scambio diretto con aria ambiente, pelatura, selezione, le nocciole sono sottoposte a macinazione mediante mulini e raffinazione per l'ottenimento della pasta che viene accumulata in appositi serbatoi intermedi e quindi trasferita, tramite tubazioni, al Reparto Cioccolato per la produzione di creme spalmabili alla nocciola.

Il nuovo processo di lavorazione delle nocciole sgusciate è realizzato all'interno di un fabbricato esistente, in precedenza occupato dal vecchio impianto di frazionamento degli oli e grassi vegetali raffinati - denominato *Unigrà I* - oggetto di dismissione, trasferimento e revamping nel corso degli anni 2010-2011.

- La capacità massima produttiva annua del **processo produttivo di semilavorati in polvere** è da intendersi fissata pari a **5.000 tonnellate/anno** (anziché 6.000 tonnellate/anno).
- L'impianto di produzione, lavorazione e trasformazione di oli e grassi di origine vegetale e animale è stato oggetto di integrazione nel corso dell'anno 2014 per l'ampliamento della gamma di prodotti mediante l'introduzione di un nuovo **processo produttivo di zucchero fondant e pasta di zucchero**, con capacità massima produttiva annua pari a **2.000 tonnellate/anno**.

La principale materia prima utilizzata per la produzione di zucchero fondant è lo zucchero cristallino, con l'aggiunta di sciroppo di glucosio e acqua. Tali ingredienti, movimentati tramite trasporti pneumatici e tubazioni, sono dosati all'interno di un miscelatore riscaldato; la miscela preparata, mantenuta termostata e omogenea all'interno di un serbatoio intermedio riscaldato dotato di mescolatore, è sottoposta a cottura e successiva cristallizzazione controllata, sfruttando cicli di raffreddamento e riscaldamento.

Qualora non direttamente destinato alla vendita come prodotto confezionato, lo zucchero fondant costituisce intermedio per la produzione di pasta di zucchero, con l'aggiunta di zucchero a velo, sciroppo di glucosio, oli vegetali e amidi. L'impasto ottenuto con miscelatore ad alta energia è sottoposto ad estrusione per l'ottenimento della pasta di zucchero in forma di pani in varie dimensioni destinata alla vendita confezionata.

Il nuovo processo produttivo di zucchero fondant e pasta di zucchero è realizzato all'interno di un fabbricato esistente (in precedenza destinato al deposito di imballi e resosi disponibile a seguito dell'entrata in servizio del nuovo magazzino automatico imballi).

- Ferma restando la capacità massima produttiva annua fissata pari a **23.000 tonnellate/anno**, il **processo produttivo di prodotti UHT** è oggetto di modifica mediante l'inserimento di una nuova sezione impiantistica per l'ottenimento, quali intermedi, di *semilavorati a base di soia/riso* costituiti da estratto liquido dai semi di soia/riso per la produzione di bevande vegetali.

Il processo di lavorazione dei semi di soia, approvvigionati puliti ed essiccati all'interno di big-bags, può comprendere o meno una preventiva fase di decorticazione, mediante 2 macchine decorticatrici basate sul principio dell'abrasione meccanica, che consente di separare il tegumento (la parte che riveste il seme) dai cotiledoni interni; il tegumento conferisce infatti caratteristiche organolettiche particolari al prodotto finito, che possono essere idonee o meno a seconda del prodotto che si desidera ottenere. Le cuticole ("bucchette") così separate vengono rimosse dai semi di soia decorticati mediante aspirazione.

Previo blanching in acqua calda con bicarbonato di calcio disciolto (a differente temperatura, a seconda che si tratti di semi decorticati o meno) per stabilizzare gli enzimi presenti nel seme ed evitare la degradazione del prodotto, i semi di soia eventualmente decorticati sono sottoposti a macinazione con l'aggiunta di acqua addizionata con bicarbonato di sodio e successivamente, tramite decanter, si effettua la separazione della base liquida di soia dalla parte fibrosa ("okara").

Ulteriore base liquida di soia, estratta dall'okara mediante lavaggio con acqua addolcita e separata in decanter, è recuperata previo riscaldamento in testa alla lavorazione (in fase di macinazione).

Per inattivare ulteriormente gli enzimi che altrimenti deteriorerebbero il prodotto e limitare i processi di degradazione, la base liquida di soia è sottoposta a trattamento termico diretto con vapore, quindi omogeneizzata e raffreddata; in ultimo, con aggiunta di acqua potabile addolcita si effettua la standardizzazione del titolo proteico (formulazione).


Il processo di lavorazione dei semi di riso è simile a quello precedentemente descritto per i semi di soia, con alcuni passaggi in meno. I semi di riso non necessitano infatti delle operazioni di decorticazione e di blanching; la prima fase di lavorazione del seme di riso è quindi costituita dalla fase di macinazione, effettuata con aggiunta di acqua ed enzimi per convertire l'amido in destrine.

La base liquida di riso, separata tramite decanter dalla parte fibrosa, è addizionata con olio di girasole, omogeneizzata, raffreddata e quindi avviata alla produzione di bevande vegetali.

Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le buccette di soia e l'okara di soia/riso costituiscono sottoprodotti (e non rifiuti) della lavorazione dei semi di soia/riso destinati al trattamento esterno mediante digestione anaerobica per la produzione di energia; l'uso mangimistico è altresì individuato quale possibile processo di utilizzazione da parte di terzi delle buccette di soia.

La nuova sezione impiantistica per la produzione di semilavorati a base di soia/riso viene realizzata all'interno del nuovo fabbricato in parte già destinato (per una superficie pari a 70m x 40m) allo stoccaggio di materie prime a servizio dei reparti Panna e Cioccolato, occupando una superficie pari a 21m x 43m compresa l'area dedicata allo stoccaggio del sottoprodotto originato dalla lavorazione (okara).

- 2.d) La rappresentazione schematica delle attività svolte nell'installazione in assetto impiantistico modificato è aggiornata in relazione all'integrazione dell'impianto di produzione, lavorazione e trasformazione di oli e grassi di origine vegetale e animale con l'introduzione di un nuovo processo produttivo di *zucchero fondant* e *pasta di zucchero*, sostituendo lo schema a blocchi riportato nel **paragrafo C1.3) dell'Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:



- 2.e) La descrizione dell'assetto impiantistico per il **trattamento mediante digestione anaerobica** di cui al **paragrafo C1.3) dell'Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi è così aggiornata:

L'assetto impiantistico della sezione di trattamento mediante digestione anaerobica di sottoprodotti e re-flui derivanti dallo stesso stabilimento alimentare presente nell'installazione è stata oggetto di una serie di interventi di ottimizzazione, quali:

- la sostituzione dei due ispessitori dinamici inizialmente previsti per la separazione del digestato con un estrattore centrifugo (decanter) dotato di sistema brevettato a "rotovariatore" e dosaggio di polielettrolita, al fine di aumentare l'efficienza/efficacia della separazione solido/liquido. La nuova centrifuga è completamente chiusa e il contatto con l'aria avviene nel solo punto di scarico della frazione solida centrifugata; la frazione liquida è avviata attraverso una condotta interrata all'impianto di depurazione aziendale.

Per l'ottenimento di una frazione solida di digestato con circa il 50% di s.s., il digestato prodotto è pertanto sottoposto nell'assetto impiantistico modificato a centrifugazione, anziché ispessimento dinamico. Nelle more dell'implementazione dell'esistente sezione di disidratazione del digestato a servizio di tale impianto di digestione anaerobica con un sistema di essiccazione in fase di progettazione, la frazione solida centrifugata di digestato è destinata come rifiuto a smaltimento/recupero esterno (CER 020399).

- la rimozione per problematiche di occlusione dell'originaria tramoggia di carico delle terre decoloranti in alimentazione alle vasche di preparazione della miscela in ingresso ai digestori.

Rispetto a quanto comunicato ai fini dell'AIA in data 07/08/2014 (PG Provincia di Ravenna 67875/2014) restano invece ancora da installare:

- il nuovo sistema di carico e dosaggio delle terre decoloranti in alimentazione alle vasche di preparazione della miscela in ingresso ai digestori, costituito da una tramoggia a fondo largo con raschiatori di fondo.

Nelle more dell'implementazione dell'esistente sezione di disidratazione del digestato a servizio di tale impianto di digestione anaerobica con un sistema di essiccazione in fase di progettazione, è comunque sospeso il trattamento di digestione anaerobica delle terre decoloranti esauste, destinate allo smaltimento interno come rifiuto (CER 020399) nella discarica aziendale non solo in condizioni di fermo tecnico dell'impianto di digestione anaerobica.

- i nuovi serbatoi da 13 m³ e da 250 m³ (entrambi dotati di idonei bacini di contenimento) previsti per l'accumulo, rispettivamente, di materia grassa da lavaggio dei serbatoi oli/grassi e di paste saponose, al fine di equalizzare la miscela in ingresso ai digestori.

- 2.f) La descrizione dell'assetto impiantistico della **discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** di cui al **paragrafo C1.3) dell'Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi è così aggiornata:

Nell'assetto impiantistico modificato, la **discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** è destinata esclusivamente allo smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento in loco degli effluenti (costituiti da una miscela di fanghi biologici e fanghi chimici a base di solfato di calcio) e delle terre decoloranti di scarto dal processo produttivo di raffinazione alimentare.

La discarica aziendale, nel suo complesso, è articolata per 3 stralci funzionali successivi per un volume utile complessivamente pari a 68.000 m³. Oltre al 1° stralcio entrato in esercizio nel febbraio 2005 e già esaurito con cessazione dei conferimenti in data 30/04/2013 (per un volume utile pari a 21.000 m³, corrispondente ad una capacità di conferimento pari circa 39.690 tonnellate di rifiuti) per cui risulta realizzata la copertura provvisoria in attesa di copertura finale e chiusura, anche il successivo 2° stralcio in corso di coltivazione (per un volume utile pari a 23.500 m³) è in via di imminente esaurimento.

Risulta pertanto già approntato in termini esecutivi anche il successivo 3° stralcio per un volume utile pari 23.500 m³, secondo quanto indicato nel progetto definitivo a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 356/62842 del 25/06/2004 e risultano attuate le azioni correttive già prescritte in AIA per l'esercizio del 2° stralcio della discarica aziendale riguardanti la gestione del biogas. In particolare, anche il 3° stralcio risulta dotato di sistema di captazione del biogas costituito da 6 pozzi di estrazione, con la previsione di migliorarne l'efficienza in fase di coltivazione mediante collegamento con dreni in ghiaia ogni 1,5 m di rifiuto abbancato. Tali pozzi di estrazione del biogas sono previsti con la funzione di camini esalatori al fine di mantenere concentrazioni di metano all'interno del corpo di discarica fuori dal limite di esplosività e comunque predisposti, qualora necessario e praticabile, per un eventuale convogliamento a successivo trattamento/utilizzo del biogas stesso.

2.g) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e s.m.i., si prende altresì atto:

- dell'ampliamento dell'esistente parco serbatoi a servizio dello stabilimento produttivo, con l'introduzione di 8 nuovi serbatoi in acciaio inox da destinare allo stoccaggio dei prodotti finiti derivanti dalla raffinazione alimentare (4 nuovi serbatoi di capacità pari a 367 m³ ciascuno, ad integrazione del parco serbatoi denominato "Gruppo C") e dalla produzione dei derivati del cacao (4 nuovi serbatoi di capacità pari a 92 m³ ciascuno, ad integrazione del parco serbatoi denominato "Gruppo L"), così come comunicato dal gestore in data 28/10/2013 (PG Provincia di Ravenna n. 81486/2013).

Nell'assetto impiantistico modificato, sono pertanto presenti nell'installazione n. 12 parchi serbatoi di stoccaggio oli e grassi (grezzi, semilavorati e raffinati) denominati Gruppi A, B, C, D, E, F, H, I, L, M, N, O, per un totale di 230 serbatoi;

- dell'ampliamento sia dell'esistente magazzino automatico per prodotti finiti mediante la realizzazione di 5 nuove celle frigo (di cui 3 celle frigo, con sistema di refrigerazione ad umido a circuito chiuso, all'interno di un nuovo fabbricato di dimensioni pari a 137m x 23m e altezza pari a 34m, analogo all'esistente e ad esso collegato mediante uno stabile dedicato alla movimentazione dei bancali e 2 celle frigo, con sistema di refrigerazione ad aria a circuito chiuso, all'interno dell'area retrostante il reparto Margarina, in parte nella zona in precedenza adibita allo stoccaggio imballi e in parte al posto della tettoia adibita allo scarico pallet conseguentemente smontata e riallocata in altra area dello stabilimento), sia dell'esistente fabbricato dedicato alle attività preparatorie per la spedizione dei prodotti finiti confezionati mediante prolungamento di ulteriori 25m di larghezza per una lunghezza di 75m e 11,2m di altezza, così come comunicato dal gestore in data 14/04/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 38033/2014) e integrato in data 29/05/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 49445/2014);
- della realizzazione di un nuovo fabbricato (costituito da un corpo di fabbrica avente dimensioni planimetriche 90m x 42m e altezza pari a 17m) dedicato in parte a magazzino per lo stoccaggio di materie prime imballate su pallet a servizio dello stabilimento produttivo (reparti Panna e Cioccolato) e in parte alla nuova sezione impiantistica per la produzione di semilavorati a base di soia/riso, comprese 2 tettoie di collegamento con i reparti interessati (aventi dimensioni 25m x 15m e 22m x 10m), così come comunicato dal gestore in data 04/12/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 95820/2015) e in data 13/04/2016 (ns. PGRA/2016/4279);
- dell'installazione di idoneo sistema per il trattamento (deoliatore a coalescenza) delle acque reflue meteoriche di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato presente nel sito, così come comunicato dal gestore in data 13/04/2016 (ns. PGRA/2016/4279).
A valle del sistema di depurazione è installato un pozzetto di campionamento (denominato **S1A.1**) di tali acque reflue di dilavamento che confluiscono nella rete fognaria di stabilimento recapitante in acque superficiali attraverso il punto di scarico S1A;
- della realizzazione del nuovo edificio ad uso ufficio in posizione Sud-Est dell'area di stabilimento, così come comunicato dal gestore in data 04/12/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 95820/2015).

2.h) La descrizione delle **utilities** presenti nell'installazione di cui al **paragrafo C1.3) dell'Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e s.m.i. è così aggiornata:

C1.3) Descrizione dell'assetto impiantistico

[omissis]

A servizio dello stabilimento produttivo sono infine presenti varie **utilities** quali:

- Torri di raffreddamento a servizio dello stabilimento produttivo alimentare e in particolare per la produzione di oli e grassi raffinati (raffinazione alimentare), la lavorazione di oli e grassi vegetali raffinati (frazionamento), produzione di oli e grassi emulsionati, produzione di prodotti UHT.
- Parchi serbatoi (n. 12 denominati Gruppi A, B, C, D, E, F, H, I, L, M, N, O) di stoccaggio oli e grassi (grezzi, semilavorati e raffinati) per un totale di 230 serbatoi.
- Magazzino automatico di stoccaggio prodotti finiti (refrigerato).
- Servizi generali quali uffici, servizi e spogliatoi, pesa, laboratorio analisi, officine di manutenzione (meccanica-elettrica).

2.i) Nella valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento degli impianti di cui al **paragrafo D1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi è da intendersi stralciato quanto stabilito per la chiusura del 1° stralcio della discarica aziendale.

2.j) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento degli impianti riportata nell'AIA è aggiornata anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore in termini di miglioramento ambientale, integrando il **paragrafo D1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con i seguenti interventi di adeguamento/miglioramento di tipo gestionale:

➤ **Entro il 30/11/2016** deve essere presentata, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, una relazione sulla stabilità strutturale degli esistenti 1°-2° stralcio della discarica aziendale, alla luce delle differenti metodologie di abbancamento dei rifiuti adottate.

➤ **Entro il 15/11/2016** deve essere presentata ai fini della condivisione, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, la proposta operativa completa nei dettagli tecnici e relative tempistiche per lo svolgimento delle prove finalizzate a verificare l'efficacia della soluzione progettuale prospettata in via preliminare (sistema well-point), quale azione di miglioramento ambientale nella gestione operativa del 2° stralcio della discarica aziendale, per ridurre i tempi di assestamento dei rifiuti abbancati. In tal senso, si chiedono valutazioni anche sulla fattibilità di ulteriori soluzioni tecniche (es. per diminuire l'infiltrazione di acque meteoriche).

In caso di esito positivo delle prove di cui sopra, il gestore è tenuto a proseguire nella progettazione definitiva degli interventi di miglioramento individuati anche in termini di cronoprogramma, da presentare ai fini della condivisione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna **entro 1 mese** dal termine delle prove stesse.

➤ Alla luce degli esiti delle suddette prove mediante well-point, **entro 6 mesi** dal termine delle prove stesse, il gestore è tenuto ad elaborare il progetto definitivo di chiusura complessivo dell'intera discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) e aggiornare il Piano di Ripristino Ambientale e sistemazione finale dell'area di discarica stessa, da presentare ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna per la valutazione e approvazione.

Nel progetto definitivo di chiusura complessivo dell'intera discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) deve essere valutata l'opportunità di effettuare gli interventi di copertura sommitale e delle sponde mediante un sistema di barriera multistrato, con l'inserimento su una porzione della copertura sommitale stessa di una barriera passiva a doppio stadio di ossidazione del metano per il trattamento del biogas emesso dal corpo di discarica.

Il Piano di Ripristino Ambientale e sistemazione finale dell'area di discarica deve essere corredato da cronoprogramma e idonea planimetria degli interventi previsti con i relativi dimensionamenti e chiara indicazione, ad esempio, delle zone deputate a inerbimento e alberature, ecc.

➤ **Entro il 31/12/2016** il gestore è tenuto a relazionare ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna sulle previsioni di gestione dei rifiuti prodotti in proprio e destinati nell'assetto impiantistico attuale allo smaltimento interno, in relazione alla vita utile del nuovo 3° stralcio (stimata pari a circa 2,5 anni) e quindi all'approssimarsi dell'esaurimento del volume utile residuo dell'intera discarica aziendale.

➤ **Entro il 30/06/2017** deve essere presentata ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna una valutazione aggiornata sulla praticabilità al recupero energetico del biogas prodotto dal nuovo 3° stralcio della discarica aziendale, in relazione alle mutate tipologie di rifiuti ammesse allo smaltimento.

2.k) Le condizioni relative alla gestione degli impianti stabilite nell'AIA sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.1) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

Gli impianti devono essere eserciti nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite nell'Allegato E) all'AIA e secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO14001 che il gestore già adotta (opportunitamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'ALA), con particolare riguardo all'attuazione del Piano di Gestione Operativa (PGO) e del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC), redatti ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi e implementati all'interno dello stesso SGA, per la gestione dell'impianto di discarica aziendale.

Gli impianti devono essere comunque condotti con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.

Nelle eventuali modifiche agli impianti, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

1. *ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;*

2. ridurre la produzione di rifiuti e ottimizzare la gestione dei medesimi con particolare riferimento alla discarica aziendale;
3. ottimizzare i recuperi comunque intesi;
4. diminuire le emissioni in atmosfera, anche migliorando il rendimento dei dispositivi di depurazione.

Tutte le emergenze devono essere gestite secondo le procedure individuate nel SGA adottato, compresa la preparazione del personale.

Deve essere garantito lo svolgimento di adeguati interventi di manutenzione degli impianti, comprese le strutture responsabili di emissioni sonore; al riguardo, deve altresì essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali e impiantistiche della discarica aziendale.

In merito agli opportuni requisiti di sorveglianza e controllo, secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio (PdM) degli impianti, parte integrante dell'AIA (Allegato F) che ricomprende il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) della discarica aziendale, il gestore dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato.

Il PSC viene gestito in modo unitario e integrato per tutto il sito in cui è presente anche la discarica esaurita in fase di gestione post-operativa.

L'esecuzione del PSC, ricompreso nel Piano di Monitoraggio degli impianti parte integrante dell'AIA (Allegato F), deve essere garantita tramite strutture ovvero dotazioni qualificate e competenti, utilizzando le metodiche ufficiali di prelievo e analisi.

La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica dovranno essere assicurati anche nella fase di gestione post-operativa, al fine di garantire che anche nella fase successiva alla chiusura la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale richiesti.

Relativamente alle attività di campionamento e analisi correlate all'AIA, il gestore deve verificare preventivamente le capacità e le dotazioni dei laboratori ai quali intende affidare tali attività al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche inerenti al monitoraggio ambientale e al monitoraggio e controllo degli impianti. Tale accertamento deve essere effettuato verificando anche il possesso, da parte dei laboratori, di certificazioni rilasciate da Enti accreditati per le attività richieste.

Il gestore deve altresì fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

- 2.1) Le comunicazioni e i requisiti di notifica generali richiesti dall'AIA sono aggiornati sostituendo il **paragrafo D2.2) dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

D2.2) Comunicazioni e requisiti di notifica generali

Il Piano di Gestione Operativa (PGO) della discarica predisposto ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi, da tenere a disposizione degli organi di controllo quale parte integrante e sostanziale dell'AIA, deve essere aggiornato in caso di modifiche significative alle modalità di gestione indicate. Fatto salvo quanto specificatamente indicato al paragrafo E6) dell'Allegato E all'AIA, ogni aggiornamento del PGO in uso deve essere comunicato e valutato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

La gestione della discarica deve essere affidata a personale qualificato responsabile della conduzione e della ammissione dei rifiuti in discarica. In particolare deve essere individuato un tecnico responsabile della discarica da comunicare ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna insieme con il soggetto indipendente incaricato di seguito indicato.

Il programma esecutivo di dettaglio del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) della discarica predisposto ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi deve essere messo a disposizione di ARPAE – ST di Ravenna all'inizio di ogni anno.

Sulle attività del PSC svolte direttamente o indirettamente dal gestore deve essere garantita una periodica verifica e sorveglianza tramite soggetti qualificati e indipendenti appositamente incaricati dalla Ditta; gli estremi e i riferimenti dei soggetti incaricati devono essere formalizzati ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.

Tali soggetti incaricati, oltre a garantire periodiche verifiche sulle attività previste dal PSC (compresi eventuali prove e/o analisi chimiche da eseguire avvalendosi di laboratori qualificati), dispongono e sottoscrivono una relazione specifica di resoconto con cadenza **semestrale**; detta RELAZIONE SEMESTRALE viene tenuta a disposizione degli organi di controllo e comunque allegata al Report Annuale di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, deve essere redatta **annualmente** dal gestore una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio richieste dall'AIA (REPORT ANNUALE), contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nella nell'AIA stessa, da trasmettere **entro il 30 aprile dell'anno successivo** ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

Si rammenta che tale relazione è specifica delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzata per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA; il caricamento sul portale dei files elaborati dal gestore deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato 1 di detta determinazione.

Il gestore è altresì tenuto a predisporre e presentare, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, **entro il 30 aprile** di ogni anno, la RELAZIONE ANNUALE PER LA DISCARICA AZIENDALE di cui all'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs n. 36/2003 e smi, completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, oltre ai dati di cui all'Allegato 2, punto 1, ultimo comma del D.Lgs n. 36/2003 e smi; in particolare, tale relazione annuale dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- quantità, tipologia e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- andamento dei flussi e volume di percolato estratto [m^3 /anno];
- andamento dei flussi e volume di liquido drenato dalla trincea [m^3 /anno];
- risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali e sulle emissioni, secondo quanto previsto dal PSC.

Tale relazione annuale, a cui saranno inoltre allegate le relazioni semestrali di resoconto dell'attività di verifica sulla corretta esecuzione dei monitoraggi previsti dal PSC della discarica aziendale (che viene gestito in modo unitario e integrato per tutto il sito in cui è presente anche la discarica esaurita in fase di gestione operativa), redatte dal personale tecnico specializzato e indipendente, potrà essere ricompresa nel suddetto Report annuale descrittivo delle attività di monitoraggio di cui all'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Il gestore è infine tenuto ad implementare e mantenere un apposito registro, organizzato in sezioni, su cui annotare e conservare tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica aziendale e dei programmi di sorveglianza e controllo oggetto della Relazione Annuale prevista ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e smi.

In relazione alle previste modifiche impiantistiche, il gestore è tenuto al reporting dei seguenti dati relativi agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera convogliate e degli scarichi idrici richiesti per verificarne la conformità alle condizioni stabilite dall'AIA; in particolare:

- Nel più breve tempo possibile dalla disponibilità dei dati, devono essere comunicati tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, gli esiti degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera afferenti ai camini E24, E25, E26, E27 effettuati all'atto della messa a regime (richiesti al paragrafo E1 dell'Allegato E all'AIA).
- Nel più breve tempo possibile dalla disponibilità dei dati, devono essere comunicati tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, gli esiti degli autocontrolli sulle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato, in corrispondenza del punto di campionamento S1A.1, per la verifica del sistema di depurazione installato (richiesti al paragrafo E2 dell'Allegato E all'AIA).

Qualora nel corso delle verifiche e autocontrolli svolti dal gestore secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti sia rilevato il superamento di un limite stabilito dall'AIA deve essere data comunicazione, nel più breve tempo possibile dalla disponibilità del dato, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna. Contestualmente alla comunicazione (o nel minimo tempo tecnico) dovranno altresì essere documentate con breve relazione scritta da inviare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione.

Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente ARPAE - SAC e ST di Ravenna, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali emissioni non controllate da punti non regolati dall'AIA, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti ambientali e igienico-sanitari, oltre a mettere in atto le procedure previste nel Piano di Emergenza

Interno che il gestore è tenuto ad adottare, occorrerà avvertire tempestivamente ARPAE - SAC e ST di Ravenna, AUSL e il Comune di riferimento con contatto telefonico diretto, anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza (al di fuori degli orari di ufficio), e comunque nel più breve tempo possibile a mezzo fax.

- 2.m) Le condizioni generali per l'esercizio degli impianti di cui al paragrafo D2) dell'Allegato D all'AIA come aggiornata con il presente atto comprendono e superano quanto stabilito sulla preparazione all'emergenza al **paragrafo E8) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi che è pertanto da intendersi stralciato dall'AIA.
- 2.n) Le comunicazioni e i requisiti di notifica generali richiesti al paragrafo D2.2) dell'Allegato D all'AIA come aggiornata con il presente atto superano le indicazioni inerenti le "COMUNICAZIONI" di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi che è pertanto da intendersi stralciato dall'AIA.
- 2.o) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

E1) Emissioni in atmosfera

Aspetti generali

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione IPPC oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Decreto Ministeriale 19 maggio 2016, n. 118 recante regolamento di aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di Carbonio Organico Totale (COT) degli impianti alimentati a biogas;
- Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) dell'AIA;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate, sono fissati limiti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria, salvo quanto diversamente stabilito. I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, salvo quanto diversamente di seguito indicato, è quello derivante dal processo.

*Per le due linee di cogenerazione alimentate a metano (punti di emissione **E18** e **E21**), il minimo tecnico (inteso come il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime) corrisponde al verificarsi delle seguenti condizioni di processo:*

Punto di emissione	Impianto	Condizioni di processo
E18	1° Linea di cogenerazione a metano (assetto Fresh air)	Portata metano in caldaia $\leq 200 \text{ Nm}^3/\text{h}$
	1° Linea di cogenerazione a metano (assetto Recupero semplice)	Potenza turbina $\leq 3.000 \text{ kWe}$
	1° Linea di cogenerazione a metano (assetto Recupero con post-combustione)	Potenza turbina $\leq 3.000 \text{ kWe}$ oppure Potenza turbina $> 3.000 \text{ kWe}$ e portata metano in caldaia $\leq 200 \text{ Nm}^3/\text{h}$

Punto di emissione	Impianto	Condizioni di processo
E21	2° Linea di cogenerazione a metano (assetto Fresh air)	Portata metano in caldaia $\leq 150 \text{ Nm}^3/\text{h}$
	2° Linea di cogenerazione a metano (assetto Recupero semplice)	Potenza turbina $\leq 3.500 \text{ kWe}$
	2° Linea di cogenerazione a metano (assetto Recupero con post-combustione)	Potenza turbina $\leq 3.000 \text{ kWe}$ oppure Potenza turbina $> 3.500 \text{ kWe}$ e portata metano in caldaia $\leq 150 \text{ Nm}^3/\text{h}$

Ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione in atmosfera stabiliti per le due linee di cogenerazione (punti di emissione E18, E21), le condizioni di processo individuate sono da considerare quali discriminanti tra il minimo tecnico per il funzionamento a regime degli impianti e i transitori di avviamento/arresto.

Nel caso di eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di diminuire le emissioni in atmosfera di polveri e NOx.

Limiti

Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Punto di emissione E12

RAFFINAZIONE ALIMENTARE – Sfiato oleine (Ciclone + Filtro a maniche)

A tale punto di emissione afferiscono i vapori acidi derivanti dallo sfiato del sistema di aspirazione continuo asservito al trattamento con acido solforico delle paste saponose (quota parte non destinata a trattamento di digestione anaerobica) per l'ottenimento delle "oleine chimiche".

Portata massima [Nm³/h]	5.000
Altezza minima [m]	8
Durata [h/d]	5
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	2
Acido solforico	10
Acidi organici superiori	10

Punto di emissione E16

RAFFINAZIONE ALIMENTARE – Sfiato svaporazione oli alimentari (Filtri a maniche multiciclone+demister)

A tale punto di emissione afferisce la svaporazione arricchita di sostanze organiche del filtro utilizzato nell'operazione di decolorazione degli oli e grassi da raffinare.

Portata massima [Nm³/h]	350
Altezza minima [m]	15
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	20

Punto di emissione E18**COGENERAZIONE – 1° Linea alimentata a metano (sistema DeNOx)**

La 1° linea di cogenerazione alimentata a metano è costituita dalla turbina a gas Siemens “Typhoon SGT100” e dalla relativa caldaia di recupero con post-combustione Idrotermici, per una potenza termica nominale complessivamente pari a circa 19 MWt.

Altezza minima [m]	13,5	
Durata [h/d]	24	
ASSETTO: Recupero semplice / recupero con post-combustione		
Portata massima [Nm³/h]	72.000	
	70.500 (in caso di recupero semplice)	
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio giornaliero	Valore medio orario
NOx	20	60
CO	60	120
NH₃	-	5
ASSETTO: Fresh air		
Portata massima [Nm³/h]	40.000	
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio giornaliero	Valore medio orario
NOx	30	60
CO	60	120
NH₃	-	5

In tutte le condizioni di funzionamento il valore medio giornaliero non deve essere mai superato.

I limiti di emissione sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 15%.

Punto di emissione E21**COGENERAZIONE – 2° Linea alimentata a metano (sistema DeNOx)**

La 2° linea di cogenerazione alimentata a metano è costituita dalla turbina a gas Solar “Taurus T70” e dalla relativa caldaia di recupero con post-combustione Pensotti, per una potenza termica nominale complessivamente pari a circa 29 MWt.

Altezza minima [m]	20	
Durata [h/d]	24	
ASSETTO: Recupero semplice / recupero con post-combustione		
Portata massima [Nm³/h]	86.000	
	85.500 (in caso di recupero semplice)	
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio giornaliero	Valore medio orario
NOx	20	60
CO	60	120
NH₃	-	5
ASSETTO: Fresh air		
Portata massima [Nm³/h]	75.000	
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio giornaliero	Valore medio orario
NOx	30	60
CO	60	120
NH₃	-	5

In tutte le condizioni di funzionamento il valore medio giornaliero non deve essere mai superato.

I limiti di emissione sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 15%.

Punto di emissione E22 - modifica

COGENERAZIONE – Motore endotermico alimentato a biogas (sistema primario LeaN_x[®] + sistema secondario CatO_x CO)

L'impianto di cogenerazione, alimentato con il biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti e reflui di origine agroalimentare derivanti dallo stesso stabilimento alimentare, è costituito da un motore endotermico accoppiato ad un alternatore, per una potenza elettrica nominale pari a 999 kW_e (corrispondenti a 2,4 MW_t), comprensivo di generatore di vapore a recupero semplice dai fumi di combustione.

Portata secca [Nm³/h]	4.000
Altezza minima [m]	10
Temperatura minima [°C]	400°C (in regime di by-pass della caldaia a recupero)
	130°C (in assetto cogenerativo)
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
NO_x (espressi come NO₂)	450
CO	500
COT (NMHC)	100
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)	350
Polveri	10

I limiti di emissione sopraindicati espressi in termini di concentrazione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5%.

Punto di emissione E23

COGENERAZIONE – Torcia catalitica di sicurezza

In caso di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E22, è prevista una torcia di sicurezza catalitica per la termodistruzione del biogas prodotto nei digestori anaerobici. Per le emissioni in atmosfera provenienti da tale torcia di sicurezza, che è dimensionata per 500 Nm³/h di biogas - sufficiente a spazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas e svuotare il gasometro nel tempo previsto dalla DGR n. 1495/2011 (< 6 h) – non si indicano limiti di emissione specifici, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

Si prende atto infine, senza indicare limiti specifici, delle emissioni in atmosfera convogliate riconducibili a dispositivi di emergenza costituiti da **2 motopompe a servizio antincendio alimentate a gasolio** di potenza termica nominale pari a 495 kW e 482 kW, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

Punto di emissione E24 - nuovo

PRODUZIONE DI DERIVATI DEL CACAO – Essiccazione nocciole sgusciate (Ciclone)

A tale punto di emissione afferisce l'aria di essiccazione delle nocciole sgusciate, in uscita dalle 3 sezioni di essiccazione del forno.

Portata massima [Nm³/h]	12.000
Altezza minima [m]	18
Temperatura [°C]	150
Durata [h/d]	8
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	5

Punto di emissione E25 - nuovo

PRODUZIONE DI DERIVATI DEL CACAO – Raffreddamento nocciole essiccate (Ciclone)

A tale punto di emissione afferisce l'aria di raffreddamento delle nocciole essiccate, in uscita dalla quarta sezione del forno di essiccamento.

Portata massima [Nm ³ /h]	9.000
Altezza minima [m]	18
Temperatura [°C]	120
Durata [h/d]	8
Concentrazione massima ammessa inquinanti	
[mg/Nm ³]	
Polveri	5

Punto di emissione E26 - nuovo

PRODUZIONE DI DERIVATI DEL CACAO – Pelatura nocciole essiccate (Filtro a maniche)

A tale punto di emissione afferisce l'aspirazione della macchina per la rimozione delle cuticole (pelatura) e ulteriore raffreddamento delle nocciole essiccate.

Portata massima [Nm ³ /h]	12.000
Altezza minima [m]	18
Temperatura [°C]	50
Durata [h/d]	8
Concentrazione massima ammessa inquinanti	
[mg/Nm ³]	
Polveri	5

Punto di emissione E27 - nuovo

PRODUZIONE DI PRODOTTI UHT – Rimozione cuticole da semi di soia decorticati (Filtro a maniche)

A tale punto di emissione afferisce l'aria di aspirazione per la rimozione delle cuticole ("bucchette") dai semi di soia decorticati.

Portata massima [Nm ³ /h]	5.000
Altezza minima [m]	18
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/d]	10
Concentrazione massima ammessa inquinanti	
[mg/Nm ³]	
Polveri	10

Prescrizioni

1. I punti di emissione devono essere univocamente definiti e identificati con sigle indelebili nei punti di prelievo o alla base di camini.
2. Per l'effettuazione delle verifiche, i punti di emissione **E12, E16, E18, E21, E22, E24, E25, E26, E27** devono essere dotati di punti di presa campione secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI 10169 e UNI 13284-1 nonché di vie di accesso in sicurezza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

3. I punti di emissione **E18** e **E21** devono essere dotati di Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) in grado di monitorare i seguenti inquinanti: NOx e CO, oltre ai seguenti parametri fisici e tecnologici dei fumi: temperatura, pressione, umidità, tenore di ossigeno.

Per tali parametri monitorati in continuo, il gestore è tenuto a mantenere a disposizione degli organi di controllo i tracciati dei dati rilevati e registrati.

Tali SMCE devono essere conformi a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi scegliendo fra sistemi di misura estrattivi e/o non estrattivi o analizzatori in situ path o situ point. In particolare, gli analizzatori scelti per gli inquinanti devono essere conformi a quanto previsto al Paragrafo 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sottoposti a tarature e verifiche implementando un sistema di gestione dei SMCE con requisiti conformi alla norma tecnica UNI EN 14181.

Gli strumenti di misura di NOx devono avere caratteristiche prestazionali minime conformi alla Sezione 8 dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Per il monitor del CO il valore dell'intervallo di fiducia al 95% di una singola misura non può superare del 10% il valore limite riferito alla media giornaliera.

4. I punti di prelievo per i controlli manuali sui punti di emissione **E18** e **E21** non devono provocare interferenze con i rilievi delle sonde/dispositivi dedicati ai SMCE e devono essere collocati a valle degli stessi SMCE.
5. Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), il gestore adotta un Manuale di Gestione dei SMCE installati sui camini **E18** e **E21**, in cui oltre a riportare le frequenze e modalità di calibrazione, verifica e manutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione ed elaborazione dei dati.
Il Manuale di Gestione dei SMCE in uso, che viene assunto come riferimento vincolante e acquisito come parte integrante della presente AIA, deve essere periodicamente aggiornato (almeno ogni 5 anni) e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Eventuali revisioni e/o modifiche dovranno essere comunicate e valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Tutte le informazioni inerenti la gestione operativa e manutenzione dei SMCE devono essere annotate nell'apposito quaderno di manutenzione e in particolare: verifiche periodiche, tarature, calibrazioni, verifiche in campo, Indice di Accuratezza Relativo (IAR), verifica dell'integrità e dell'efficienza del sistema, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per tali attività, il quaderno di manutenzione deve dettagliarne l'esito assieme ad eventuali azioni correttive, indicando nel contempo lo stato dell'impianto e le condizioni operative e ambientali. Il quaderno di manutenzione deve inoltre riportare le situazioni di non funzionamento del sistema con riferimento al periodo, oltre la causa che ha provocato l'anomalia e l'azione di ripristino eseguita.
7. L'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione **E22** è dotato di sistema di controllo della composizione (CH_4 e H_2S) del biogas in ingresso; nel DCS di controllo dell'impianto devono essere resi disponibili i valori medi orari o i trend grafici relativi alle analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti CH_4 e H_2S .
8. Il biogas alimentato al motore endotermico afferente al punto di emissione **E22** deve possedere le caratteristiche di cui all'Allegato X (parte II, sezione 6) alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Prima dell'invio al motore, il biogas è opportunamente deumidificato.
9. La presa campione per il controllo dei fumi in emissione dal camino **E22** deve essere collocata in un tratto verticale del camino adeguatamente coibentato.
10. La torcia di sicurezza afferente al punto di emissione **E23** deve essere dotata di dispositivi ridondanti che evitino la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo in emergenza. La torcia dovrà sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto di cogenerazione. Non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas non preventivamente trattato.
11. **Entro il 15/11/2016**, per i punti di emissione **E24**, **E25**, **E26** afferenti alla lavorazione delle nocchie sgusciate deve essere espletata ovvero ripetuta la procedura prevista per la **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 1 autocontrollo per i parametri autorizzati. La stessa procedura di messa a regime dovrà altresì essere espletata **entro il 31/03/2017** per il nuovo punto di emissione **E27** afferente alla produzione di semilavorati a base di soia, effettuando 1 autocontrollo per i parametri autorizzati.
12. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime della nuova sezione impiantistica per la produzione di semilavorati a base di soia afferente al punto di emissione **E27** non deve avere durata superiore a **3 mesi**.
13. Il gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio degli impianti di cui all'Allegato F) dell'AIA.
14. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente e firmato dal responsabile degli impianti, a disposizione degli organi di controllo competenti.
Su analogo registro, dovranno essere annotate le manutenzioni effettuate sui sistemi di abbattimento installati nonché i periodi di funzionamento della torcia di sicurezza (punto di emissione E23); è fatto altresì obbligo di annotare in tale registro i periodi di funzionamento dei dispositivi di emergenza costituiti dalle due motopompe a servizio antincendio, fatte salve le prove di funzionalità delle stesse.
15. Nell'installazione si individuano le seguenti fonti di emissioni in atmosfera diffuse polverulente e gassose:
 - **ED1**: sfiati da serbatoi di stoccaggio degli oli e grassi grezzi;
 - **ED2**: sfiati da serbatoi di stoccaggio dei semilavorati della raffineria alimentare;
 - **ED3**: sfiati da serbatoi di stoccaggio degli oli e grassi frazionati;
 - **ED4**: sfiati da serbatoi di stoccaggio degli oli e grassi raffinati;

- **ED5:** emissioni diffuse polverulente dallo stoccaggio delle terre decoloranti e dei carboni attivi utilizzati per il processo di decolorazione di oli e grassi, attuato nel reparto di raffinazione alimentare;
- **ED6:** emissioni diffuse gassose derivanti dalle vasche di raccolta delle acque reflue da depurare;
- **ED7:** sfianti polverulenti dai sili di stoccaggio dei chemicals in polvere (quali calce idrata, cloruro ferrico, ecc.) utilizzati come reagenti nel trattamento chimico-fisico delle acque reflue attuato del depuratore aziendale;
- **ED8:** emissioni diffuse gassose derivanti dalla vasca di disoleazione delle acque reflue oleose da depurare;
- **ED9:** emissioni diffuse gassose derivanti dalla vasca di equalizzazione delle acque reflue da depurare;
- **ED10:** emissioni diffuse gassose derivanti dalla vasca di reazione/flocculazione delle acque reflue sottoposte a trattamento chimico-fisico;
- **ED11:** emissioni diffuse gassose derivanti dal sedimentatore primario delle acque reflue sottoposte a trattamento chimico-fisico;
- **ED12:** emissioni diffuse gassose derivanti dalle vasche di denitrificazione e ossidazione delle acque reflue sottoposte a trattamento biologico;
- **ED13:** emissioni diffuse gassose derivanti dal sedimentatore secondario delle acque reflue sottoposte a trattamento biologico;
- **ED14:** emissioni diffuse gassose derivanti dall'ispessitore dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue;
- **ED15:** emissioni diffuse gassose derivanti dalla centrifuga dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue;
- **ED16:** vapor acqueo rilasciato da torri di raffreddamento;
- **ED17:** emissioni diffuse gassose derivanti dalle vasche di flottazione dell'impianto di trattamento acque reflue;
- **ED18:** emissioni diffuse gassose da stoccaggio dei chemicals utilizzati in centrale termoelettrica e in raffineria (quali acido cloridrico, soda caustica, acido solforico ecc.);
- **ED19:** emissioni diffuse gassose derivanti dallo stoccaggio della soluzione ammoniacale utilizzata in centrale;
- **ED20:** emissioni diffuse polverulente dal modulo di carico delle terre decoloranti utilizzate quale ingrediente del processo di digestione anaerobica (*);
- **ED21:** emissioni diffuse polverulente da piazzola di stoccaggio delle terre decoloranti utilizzate quale ingrediente del processo di digestione anaerobica (*);
- **ED22:** emissioni diffuse polverulente da stoccaggio digestato;
- **ED23:** sfianti da serbatoi di stoccaggio liquidi per digestione anaerobica;
- **ED24:** sfianti da serbatoi di preparazione alimento per digestione anaerobica;

(*) Nelle more dell'implementazione dell'esistente sezione di di disidratazione del digestato con un sistema di essiccazione in fase di progettazione, è sospesa l'alimentazione delle terre decoloranti esauste all'impianto di trattamento mediante digestione anaerobica presente nell'installazione.

per cui il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente.

Requisiti di notifica specifici

- Ai sensi dell'art. 271, comma 14) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro le 8 ore successive. Resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- Se il gestore prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti mediante i SMCE installati sui camini **E18** e **E21** non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative è tenuta a informare tempestivamente (anche per vie brevi, es. fax) ARPAE - SAC e ST di Ravenna.
- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio della sezione impiantistica per la produzione di semilavorati a base di soia, con l'attivazione della macchina per la rimozione delle cuticole dei semi di soia decurticati afferente al nuovo punto di emissione **E27**.

Nel caso in cui la data ultima fissata al 31/03/2017 per la relativa messa a regime non sia rispettata, il gestore deve darne preventiva comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, indicando le motivazioni e le data stimata.

- 2.p) Le condizioni stabilite nell'AIA per gli scarichi idrici sono aggiornate sostituendo le prescrizioni impartite nel **paragrafo E.2) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con le seguenti:

E2) Scarichi idrici

[omissis]

Prescrizioni

1. *I pozzetti di prelievo ai fini del controllo degli scarichi **SIB** e **SIC**, che devono essere idonei al prelievamento di campioni delle acque reflue (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.*
2. *Deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. Con cadenza **annuale** deve altresì essere effettuata manutenzione al sistema per il trattamento (deoliatore a coalescenza) delle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato presente nell'installazione.*
3. *Dovranno essere assicurati gli autocontrolli sugli scarichi idrici previsti nel Piano di Monitoraggio degli impianti che costituisce parte integrante dell'AIA (Allegato F).
Oltre agli autocontrolli sugli scarichi idrici in acque superficiali nei punti ufficiali di prelievamento SIB e SIC, devono essere previste periodiche attività di monitoraggio delle sezioni di trattamento del depuratore aziendale con particolare riferimento alla qualità delle acque reflue da trattare, compreso il percolato estratto dalla discarica aziendale.
In corrispondenza dei punti di campionamento nei fossi scolatori di collegamento al reticolo idrografico superficiale (denominati MV, MN), il gestore provvedere altresì al monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento degli impianti di discarica presenti all'interno dell'area di stabilimento, che vengono pretrattate tramite vasca Imhoff posizionata prima dell'immissione in fosso perimetrale.*
4. ***Entro 6 mesi** dall'installazione del nuovo sistema per il trattamento (deoliatore a coalescenza) delle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato, il gestore è tenuto alla verifica dell'efficacia di tale sistema di depurazione effettuando un autocontrollo sugli scarichi idrici in corrispondenza del punto di campionamento **SIA.1**. Tale determinazione analitica, mirata alla ricerca degli idrocarburi totali, dovrà essere ripetuta **entro i successivi 6 mesi**.*
5. *La planimetria della rete fognaria di stabilimento nella revisione di Marzo 2016, dove sono indicati i punti ufficiali di prelievamento delle acque reflue industriali ai fini del controllo della qualità degli scarichi SIB e SIC, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata. Tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.*
6. *Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui il gestore deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente in materia di scarichi idrici e non comprese dalla presente AIA. In particolare, il gestore è tenuto a rapportarsi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, per eventuali adempimenti.*

Requisiti di notifica specifici

- *Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi idrici dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*
- *Nel caso si verificano imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi idrici, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.*
- *Deve essere comunicata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna la data di avvenuta installazione del nuovo sistema per il trattamento (deoliatore a coalescenza) delle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato.*

- 2.q) L'elaborato grafico allegato al presente provvedimento aggiorna e sostituisce la **planimetria della rete fognaria di stabilimento** che costituisce parte integrante dell'AIA;
- 2.r) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione dei rifiuti sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E6) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

E.6) Gestione dei rifiuti

I rifiuti derivanti dalle attività svolte nell'installazione oggetto della presente AIA devono essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. *Fatta salva l'applicazione del nuovo sistema di classificazione delle sostanze pericolose di cui al Regolamento n. 1272/2008/CE e dei rifiuti di cui al Regolamento n. 1357/2014/UE, la classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'installazione deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.*
2. *È consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, dei rifiuti prodotti nelle preposte aree individuate nello stabilimento purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare, tale deposito temporaneo non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito dei rifiuti devono essere impermeabilizzate.
Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), adottando ad esempio specifica procedura.*
3. *Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi, sia come somma delle quantità dei rifiuti non pericolosi.*
4. *Le **bucchette** e l'**okara** derivanti dalla lavorazione dei semi di soia/riso sono gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a mantenere a disposizione degli organi di controllo adeguata documentazione contenente elementi idonei a giustificare la legittimità alla qualifica di sottoprodotto adottata per ogni singola destinazione, ai fini della piena tracciabilità e dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
Da tale documentazione deve risultare con certezza la destinazione di tali materiali agli specifici processi di utilizzazione da parte di terzi individuati (produzione di energia mediante digestione anaerobica e/o uso mangimistico), al fine di dimostrare il rispetto delle condizioni previste per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.*
5. *L'attività di gestione della discarica (D1) per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - 5.a) *La discarica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, è classificata come **discarica per rifiuti non pericolosi** dedicata in via esclusiva a rifiuti speciali solidi prodotti in proprio nello stabilimento produttivo Unigrà oggetto della presente AIA. E' altresì autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del DM 27/09/2010 e smi come "**discarica per rifiuti in gran parte organici...**" con la deroga di seguito indicata.
La discarica è ubicata all'interno dell'area di stabilimento in adiacenza ad una discarica ex 2B esaurita e in fase di gestione post-operativa.*
 - 5.b) *La discarica, nel suo complesso, è articolata per 3 stralci funzionali successivi, in cui i rifiuti vengono depositati fino ad una quota massima ad assestamenti e cedimenti avvenuti (escluso lo strato di copertura definitiva) pari a + 4,50m rispetto al piano campagna, per un volume utile complessivamente pari a **68.000 m³**.
Per il 1° stralcio entrato in esercizio nel febbraio 2005, avendo esaurito il volume utile disponibile a suo tempo autorizzato (pari a 21.000 m³) con cessazione dei conferimenti in data 30/04/2013, risulta realizzata la copertura provvisoria in attesa di copertura finale e chiusura.
La coltivazione riguarda il 2° stralcio funzionale per un volume utile pari a **23.500 m³** in fase di imminente esaurimento e, successivamente, il 3° stralcio funzionale per un volume pari a 23.500 m³ già approntato in termini esecutivi.*

- 5.c) Nel nuovo 3° stralcio di discarica, i rifiuti (impostati alla profondità di -0,50m dal piano campagna) sono abbancati in 4 strati di spessore al massimo pari a 1,5m, su un'area di sedime pari a 2.895 m² (esclusi argini di contenimento).
- 5.d) I rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio e ammessi in discarica sono costituiti esclusivamente da:
- ✓ Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (CER 020305), costituiti da una miscela di fanghi biologici e fanghi chimici a base di solfato di calcio prodotti dal processo depurativo dell'impianto di trattamento di acque reflue asservito allo stabilimento produttivo. In particolare i fanghi biologici, caratterizzati da una produzione saltuaria, vengono disidratati insieme ai fanghi chimici e complessivamente ne rappresentano un'aliquota pari a circa il 10%;
 - ✓ Terre decoloranti esauste (CER 020399) derivanti dal processo produttivo di raffinazione alimentare di oli e grassi vegetali e animali avendo cura di prolungare, per quanto tecnicamente possibile, il trattamento delle stesse con vapore al fine di ridurre al minimo il contenuto di materia grassa.
- 5.e) Il contenuto di umidità dei fanghi di depurazione (CER 020305) ammessi allo smaltimento (D1) in discarica deve essere inferiore al 65%.
- 5.f) Il contenuto di umidità delle terre decoloranti esauste (CER 020399) ammesse allo smaltimento (D1) in discarica deve essere inferiore al 37%.
- 5.g) Per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti sopraindicati, devono essere adottati i criteri di cui al DM 27/09/2010 e smi con particolare riferimento all'art. 6 e alla Tabella 5, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 5.h) relativamente ai limiti di concentrazione nell'eluato al test di cessione per l'accettabilità in discarica.
- 5.h) Rispetto ai limiti di concentrazione di cui alla Tabella 5 del DM 27/09/2010 e smi, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 2) dello stesso decreto sui parametri determinati nell'eluato del test di cessione è ammessa la deroga per il parametro DOC fino a 1.000 mg/l.
- 5.i) Il campionamento e le metodiche analitiche per la caratterizzazione dei rifiuti dovranno essere effettuati in conformità con l'Allegato 3 al DM 27/09/2010 e smi. In particolare esse dovranno essere effettuate da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.
- 5.j) La discarica deve essere gestita secondo le modalità indicate nel Piano di Gestione Operativa (PGO) per cui è fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.k).
I rifiuti conferiti in discarica devono essere caratterizzati analiticamente secondo le modalità e frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio degli impianti, parte integrante della presente AIA (Allegato F); i relativi dati, da tenere a disposizione degli organi di controllo, devono essere ricompresi nella relazione da presentare annualmente di cui al paragrafo D2.2) dell'Allegato D alla presente AIA.
I rifiuti depositati in discarica devono essere coperti con terreno, materiali inerti ovvero altri materiali di recupero. È ammesso l'utilizzo di teli sintetici per la copertura provvisoria del fronte di discarica in fase di coltivazione. Non è comunque ammesso l'utilizzo di compost.
Nel PGO devono essere chiaramente indicate le modalità con cui sono determinati i volumi [m³] dei rifiuti abbancati, in relazione ai quantitativi registrati [espressi in tonnellate], definendo così il peso specifico per ciascuna tipologia (codice CER) dei rifiuti ammessi allo smaltimento interno.
- 5.k) L'avvio di coltivazione del nuovo 3° stralcio della discarica aziendale è subordinato alla condivisione da parte del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA del **Piano di Gestione Operativa** (PGO) e del **Piano di Sorveglianza e Controllo** (PSC) della discarica aziendale che il gestore è tenuto ad aggiornare/adequare con riferimento al presente atto e presentare ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.
- 5.l) Il percolato estratto viene inviato tramite condotta in pressione e trattato nel depuratore aziendale. Il sistema di estrazione e raccolta del percolato deve essere periodicamente verificato e sottoposto a manutenzione per evitare intasamenti.
- 5.m) Le acque meteoriche devono essere allontanate e scaricate in conformità alla normativa vigente e, in proposito, deve essere garantito un adeguato pretrattamento e reso accessibile idoneo pozzetto di campionamento.

- 5.n) *I piezometri per il controllo della qualità delle acque di falda devono essere adeguatamente segnalati, accessibili e sottoposti a periodiche verifiche e/o manutenzioni.*
- 5.o) *La trincea drenante deve essere sottoposta a periodiche verifiche e/o manutenzioni per garantirne l'efficienza.*
- 5.p) *Presso l'impianto deve essere tenuto un registro di carico/scarico dei rifiuti nonché tutta la documentazione relativa alla caratterizzazione dei rifiuti conferiti. Deve essere altresì tenuta registrazione delle attività di manutenzione di cui precedenti punti 5.l), 5.n) e 5.o).*
- 5.q) *Deve essere predisposta e mantenuta la barriera verde con idonea alberatura secondo il progetto approvato.*
- 5.r) *All'esaurimento dei volumi utili degli stralci funzionali di discarica deve essere garantita la chiusura provvisoria con adeguata copertura dei rifiuti. Gli interventi di copertura finale del 1° stralcio, già esaurito e dotato di copertura provvisoria, sono inseriti in un progetto integrato per la chiusura definitiva dell'intero corpo di discarica, per cui è fatto salvo quanto stabilito al paragrafo D1) dell'allegato D alla presente AIA.*
- 5.s) *Al termine degli interventi di copertura finale e ai fini della gestione post-operativa della discarica, il gestore è tenuto ad adempiere alle procedure previste dall'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi per la chiusura tramite apposita comunicazione ai sensi dell'art. 29- nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, corredata da una relazione consuntiva degli interventi svolti e relativo collaudo tecnico-funzionale; contestualmente dovrà altresì essere presentato il Piano di Gestione Post-Operativa (PGPO) aggiornato nei dettagli esecutivi e operativi.*
- 5.t) *Relativamente al Piano di ripristino ambientale e sistemazione finale, si prende atto che i successivi stralci funzionali vengono inseriti nel più vasto complessivo contesto di recupero, sistemazione finale e riqualificazione di tutta la discarica, per cui è fatto salvo quanto stabilito al paragrafo D1) dell'allegato D alla presente AIA.*
- 5.u) *Relativamente al Piano Finanziario il gestore deve garantire, tramite le somme messe a disposizione in bilancio, tutti i costi di gestione (compresi gli oneri finanziari) operativa e post-operativa oltre la remunerazione del capitale investito. Rispetto ai costi indicati per il periodo di gestione successiva alla chiusura con la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, deve essere presentata una apposita perizia tecnico-economica redatta da terzi esperti del settore e debitamente asseverata.*
- 5.v) *È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e antincendio per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.*
- 5.w) *Per quanto non specificatamente indicato nella presente AIA si applicano le previsioni del D.Lgs n. 36/2003 e smi e del DM 27/09/2010 e smi.*

2.s) Le condizioni stabilite nell'AIA per la dismissione e ripristino del sito sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E9) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

E8) Dismissione e ripristino del sito

Aspetti generali

Il sito di interesse, occupato in un'epoca relativamente recente (1972), è in continua evoluzione e oggetto di investimenti; nella considerazione che al tempo di un'eventuale futura dismissione e ripristino dell'area, gli impianti e le strutture potrebbero aver subito modifiche e integrazione ad oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri, non appare pertanto realistico delineare oggi in termini generali un piano di ripristino e reinserimento del sito, fatto salvo quanto di seguito specificato relativamente a due precise aree dell'installazione.

Per quanto riguarda infatti la discarica aziendale, nel suo complesso articolata per 3 stralci funzionali successivi di cui il 1° stralcio entrato in esercizio nel febbraio 2005 ed esaurito in data 30/04/2014, il 2° stralcio in fase di coltivazione e di imminente esaurimento, per cui già approntato in termini esecutivi anche il 3° stralcio, si stimava in fase progettuale per essa una durata d'esercizio complessivamente pari a 25 anni (prevedendo una vita utile di 8 anni per il 1° lotto e di 8,5 anni sia per il 2° stralcio, sia per il 3° stralcio).

Le previsioni di durata di una discarica non possono comunque essere assunti come termine vincolante per la chiusura della stessa, ma bensì come semplice riferimento, in quanto dipendenti dagli effettivi conferimenti annui e assestamenti dei rifiuti abbancati.

Ad oggi la vita utile del nuovo 3° stralcio della discarica aziendale è stimata pari a 2,5 anni.

In accordo con la normativa vigente in materia, per la discarica aziendale è definito apposito Piano di Ripristino Ambientale redatto ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi che tiene conto, nella scelta della destinazione d'uso, dei seguenti elementi che si protraggono nel tempo:

- *assestamento della massa dei rifiuti,*
- *formazione di percolato,*
- *monitoraggi da effettuare sulle matrici ambientali e sulle emissioni,*
- *regimazione idraulica dell'area.*

La destinazione d'uso prevista per il recupero finale dell'area della discarica interna allo stabilimento produttivo Unigrà di Conselice, è il reinserimento paesaggistico e naturalistico dell'impianto nel tessuto ambientale in cui si trova. Tale ambito è quello di campagna produttiva e pertanto, previo un primo intervento con specie erbacee e pioniere, si prevede come sistemazione finale quella arbustiva e arborea.

Lo studio degli elementi del paesaggio che caratterizzano la zona in cui è inserita la discarica, costituisce la premessa fondamentale per la definizione degli obiettivi e dei criteri di recupero paesaggistico della discarica; lo studio dell'ambiente e delle trasformazioni in atto definiscono le problematiche da affrontare con metodologie già applicate in ambienti simili, al fine di mitigare nel tempo le trasformazioni indotte.

Le scelte d'intervento di recupero ambientale effettuate coinvolgono solamente il corpo della discarica.

La zona del corpo della discarica presenta un quadro ambientale alterato dalla presenza del rifiuto e della sua copertura, tale da determinare condizioni di crescita particolare per le piante.

I criteri di progettazione degli interventi di recupero ambientale devono in primo luogo attenersi, nell'ambiente di discarica, ad una suddivisione delle fasi di attuazione:

- I. Nella prima fase, caratterizzata da interventi strutturali con riporti di terreno argilloso e vegetale, risulta opportuno l'impiego di specie erbacee che meglio si adattano alle differenti condizioni ambientali e inducono ad un progressivo miglioramento delle condizioni pedologiche (struttura e fertilità) e contribuiscono alla riduzione di rischio dell'erosione superficiale.*
- II. La seconda fase è caratterizzata dall'evoluzione delle azioni di riqualificazione, riprendendo le caratteristiche del paesaggio circostante. Si interviene in questa fase con piantumazioni di essenze arboree e arbustive avendo cura di scegliere tra i tipi di vegetazione naturale e potenziale, quelli che meglio si adattano alle trasformazioni indotte al corpo di discarica.*

Le scelte progettuali definitive che caratterizzano il Piano di Ripristino Ambientale, analogo sia per la discarica attualmente in coltivazione sia per lo stralcio precedente esaurito in fase di gestione post-operativa, definiscono in primo luogo le osservazioni relative alla struttura e fertilità e successivamente approfondiscono gli interventi previsti nelle due fasi di attuazione del piano. Gli interventi che vengono previsti negli ambiti di rinaturalizzazione, consentono di innescare una duratura e dinamica colonizzazione della vegetazione erbacea e arborea in aree che per diversi motivi non possono avviarla naturalmente.

Altra sezione impiantistica oggetto di specifico piano di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi è l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas da digestione anaerobica di sottoprodotti e reflui derivanti dallo stesso stabilimento produttivo) redatto ai sensi del DM 10 settembre 2010.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Prescrizioni

- 1. Fatto salvo quanto di seguito specificato, all'atto della cessazione delle attività, l'intero sito su cui sorge l'installazione oggetto della presente AIA dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:*
 - *lasciare il sito in sicurezza;*
 - *bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;*
 - *rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.*
- 2. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.*

3. Gli interventi che il gestore dovrà effettuare per ottenere il recupero e la sistemazione finale dell'area della discarica aziendale a chiusura della stessa sono individuati in apposito Piano di Ripristino Ambientale redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003.
4. Al termine della vita utile dell'impianto di cogenerazione da fonti rinnovabili (biogas da digestione anaerobica) si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino dei luoghi in condizioni analoghe allo stato originario, secondo lo specifico piano predisposto ai sensi del DM 10 settembre 2010.
5. Ai sensi dell'Allegato 2 (punto 9) al DM Sviluppo Economico 10/09/2010, qualora l'impianto di cogenerazione a biogas risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e smi.

Requisiti di notifica specifici

- In termini generali, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE - SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari.
- 2.t) I punti di monitoraggio oggetto del Piano di Sorveglianza Controllo della discarica aziendale (che viene gestito in modo unitario e integrato per tutto il sito in cui è presente anche la discarica esaurita in fase di gestione post-operativa) sono aggiornati sostituendo l'**Allegato F1** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con l'elaborato grafico in allegato al presente atto, che costituisce parte integrante del **Piano di Monitoraggio degli impianti** inserito in AIA.
- 2.u) Riscontrando l'ampliamento e diversificazione della produzione, il gestore è tenuto ad effettuare le attività di monitoraggio su cicli produttivi (prodotti finiti, sottoprodotti, intermedi) e consumi di risorse idriche/energetiche del processo di lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari previste nel **Piano di Monitoraggio degli impianti** di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi, anche distinte per ciclo produttivo;
- 2.v) Il **Piano di Monitoraggio degli impianti** di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi è integrato per la MATRICE ARIA con i seguenti autocontrolli sulle emissioni in atmosfera convogliate:

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Parametri misurati</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE	Aspirazione pelatura nocciole essiccate (Punto di emissione E26)	Portata	annuale	Rapporto di prova + apposito registro
		Polveri		
	Aspirazione rimozione cuticole semi di soia decorticati (Punto di emissione E27)	Portata	annuale	Rapporto di prova + apposito registro
		Polveri		

Per l'effettuazione di tali autocontrolli sulle emissioni in atmosfera convogliate, il gestore utilizza la metodica analitica UNI EN 13284-1:2003 per la verifica del parametro Polveri, con limite di rilevabilità pari a 0,5 mg/Nm³.

- 2.w) Il **Piano di Monitoraggio degli impianti** di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi è integrato per la MATRICE ARIA con i seguenti autocontrolli sulle emissioni diffuse e qualità dell'aria:

In relazione alla sostituzione della tecnica adottata per la separazione solido/liquido del digestato (centrifugazione anziché ispessimento), si prende atto dell'impegno assunto dal gestore nell'ambito della PAS esperita per tale modifica dell'impianto di digestione anaerobica e cogenerazione presente nell'installazione (giusto il verbale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Prot. n. 14831 del 17/04/2014) di implementare volontariamente, per un periodo di almeno 2 anni con cadenza stagionale (primavera-estate e autunno-inverno), le attività di monitoraggio delle emissioni odorigene previste nell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi con misure nei pressi della centrifuga installata.

- 2.x) Il **Piano di Monitoraggio degli impianti** di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi è aggiornato per la **MATRICE ARIA** sostituendo gli autocontrolli sulle emissioni di biogas da discarica con i seguenti:

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Parametri misurati</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>EMISSIONI BIOGAS DA DISCARICA</i>	<i>Esplosività nei pozzetti del percolato PN1, PN2, PN3 della discarica aziendale</i>	<i>LEL</i>	<i>annuale</i>	<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>
	<i>Biogas estratto dai pozzi del corpo discarica (2° stralcio e 3° stralcio)</i>	<i>portata</i>	<i>semestrale</i>	<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>
		<i>O₂</i>		
		<i>CO₂</i>		
		<i>CH₄</i>		
<i>H₂S</i>				

Di seguito si riportano i metodi analitici da utilizzare per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni di biogas da discarica sopraindicati, specificando per ciascun parametro il limite di rilevanza della metodica associata.

<i>EMISSIONI BIOGAS DA DISCARICA</i>				
<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Parametro</i>	<i>Limite di rilevanza</i>	<i>U.d.M.</i>	<i>Metodica analitica</i>
<i>Biogas estratto dai pozzi del corpo discarica (2° stralcio e 3° stralcio)</i>	<i>O₂</i>	<i>0,1</i>	<i>%</i>	<i>UNI EN ISO 6974-4:2004</i>
	<i>CO₂</i>	<i>0,1</i>	<i>%</i>	<i>UNI EN ISO 6974-4:2004</i>
	<i>CH₄</i>	<i>0,1</i>	<i>%</i>	<i>UNI EN ISO 6974-4:2004</i>
	<i>H₂S</i>	<i>5</i>	<i>ppm v/v</i>	<i>ASTM D6228/98 MU 634/89 Q.122</i>

- 2.y) Il **Piano di Monitoraggio degli impianti** è aggiornato per la **MATRICE ACQUA** sostituendo le attività di monitoraggio e controllo delle acque superficiali di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con le seguenti:

MATRICE ACQUA

ACQUE SUPERFICIALI

Tenendo in considerazione quanto indicato nell'Allegato E all'AIA, il Piano di Monitoraggio aziendale deve prevedere le seguenti attività di monitoraggio e controllo delle acque superficiali:

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Parametri misurati / metodi</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>SCARICHI IDRICI IN ACQUE SUPERFICIALI</i>	<i>Qualità acque reflue depurate (Punto di scarico S1B in acque superficiali)</i>	<i>Vedi profilo analitico SCARICO S1B</i>	<i>annuale</i>	<i>Rapporto di prova</i>
	<i>Qualità acque di raffreddamento (Punto di scarico S1C in acque superficiali)</i>	<i>Vedi profilo analitico SCARICO S1C</i>	<i>annuale</i>	<i>Rapporto di prova</i>

<i>Aspetto ambientale</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Parametri misurati / metodi</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	
<i>SCARICHI IDRICI IN ACQUE SUPERFICIALI</i>	<i>Qualità acque da trattare in ingresso alla vasca di equalizzazione acque reflue del depuratore aziendale</i>	<i>Vedi profilo analitico ACQUE REFLUE DA TRATTARE</i>	<i>mensile (analisi laboratorio interno)</i>	<i>Registrazione su database informatico</i>	
			<i>annuale (analisi laboratorio esterno)</i>	<i>Rapporto di prova</i>	
	<i>Qualità acque da trattare in ingresso alla sezione di trattamento chimico-fisico del depuratore aziendale</i>		<i>mensile (analisi laboratorio interno)</i>	<i>Registrazione su database informatico</i>	
			<i>annuale (analisi laboratorio esterno)</i>	<i>Rapporto di prova</i>	
	<i>Qualità acque da trattare in ingresso alla sezione di trattamento biologico del depuratore aziendale</i>		<i>mensile (analisi laboratorio interno)</i>	<i>Registrazione su database informatico</i>	
			<i>annuale (analisi laboratorio esterno)</i>	<i>Rapporto di prova</i>	
	<i>Quantitativo percolato estratto dalla discarica aziendale in gestione operativa (Pozzetti di estrazione e sollevamento percolato PN1, PN2, PN3)</i>		<i>Volume [m³]</i>	<i>giornaliera</i>	<i>Report tabella (su base mensile) + apposito registro</i>
	<i>Composizione percolato estratto dalla discarica aziendale in gestione operativa (Pozzetti di estrazione e sollevamento percolato PN1, PN2, PN3)</i>		<i>Vedi profilo analitico PERCOLATO</i>	<i>trimestrale</i>	<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>
	<i>Quantitativo percolato estratto dalla discarica esaurita in gestione post-operativa (Pozzetti di estrazione e sollevamento percolato PV1 e PV2)</i>		<i>Volume [m³]</i>	<i>giornaliera</i>	<i>Report tabella (su base mensile) + apposito registro</i>
	<i>Composizione percolato estratto dalla discarica esaurita in gestione post-operativa (Pozzetti di estrazione e sollevamento percolato PV1 e PV2)</i>		<i>Vedi profilo analitico PERCOLATO</i>	<i>semestrale</i>	<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>

Aspetto ambientale	Oggetto del controllo	Parametri misurati / metodi	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
ACQUE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE DISCARICA	<i>Acque meteoriche di ruscellamento discarica aziendale in gestione operativa (pozzetto di campionamento MN)</i>	<i>Vedi profilo analitico ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO DISCARICA</i>	<i>annuale (per un evento meteorico significativo in periodo estivo)</i>	<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>
			<i>annuale (per un evento meteorico significativo in periodo invernale)</i>	<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>
	<i>annuale (per un evento meteorico significativo in periodo estivo)</i>		<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>	
	<i>annuale (per un evento meteorico significativo in periodo invernale)</i>		<i>Rapporto di prova + apposito registro</i>	
BILANCIO IDROLOGICO DISCARICA	<i>Comparazione della quantità di percolato estratta dalla discarica aziendale in gestione operativa con i valori di precipitazione meteorica</i>	-	<i>annuale</i>	<i>Report + apposito registro</i>
	<i>Comparazione della quantità di percolato estratta dalla discarica esaurita in gestione post-operativa con i valori di precipitazione meteorica</i>	-	<i>annuale</i>	<i>Report + apposito registro</i>

I quantitativi di percolato avviati a trattamento, tramite condotta in pressione, nel depuratore aziendale vengono stimati sulla base del tempo di funzionamento delle pompe installate nei previsti pozzetti di estrazione e sollevamento del percolato, di cui tre competenti rispettivamente a 1°, 2°, 3° stralcio della discarica aziendale in fase di gestione operativa (pozzetti PN1, PN2, PN3) e due all'adiacente discarica esaurita in fase di gestione post-operativa (pozzetto PVI competente alla impermeabilizzazione come da adeguamento ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e pozzetto PV2 competente alla ulteriore impermeabilizzazione realizzata in seguito a fenomeni di instabilità).

I rilievi sopraindicati devono essere opportunamente registrati; tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili alle autorità di controllo e comunque sempre inseriti nel Report annuale.

Di seguito si riportano i metodi analitici utilizzati per l'effettuazione degli autocontrolli sulla matrice acque superficiali, specificando per ciascun parametro il limite di rilevanza della metodica associata.

SCARICO SIB			
Parametro	Limite di rilevabilità	U.d.M.	Metodo
<i>pH</i>	0,01	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
<i>Temperatura</i>	0,1	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
<i>Solidi sospesi totali</i>	0,5	mg/l	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
<i>BOD₅</i>	5	mg/l	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater, ed 21 st 2005, 5210 D
<i>COD</i>	5	mg/l	ISO 15075:2002
<i>Alluminio</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Arsenico</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Cadmio</i>	0,001	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Cromo totale</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Ferro</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Manganese</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Mercurio</i>	0,0002	mg/l	UNI EN ISO 12846:2013
<i>Nichel</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Piombo</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Rame</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Zinco</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Solfati</i>	0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009
<i>Fosforo totale (come P)</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Azoto ammoniacale (ione ammonio)</i>	0,02	mg/l	UNI EN ISO 11732:2005
<i>Azoto nitroso (come N)</i>	0,01	mg/l	EPA 353.2 1993
<i>Azoto nitrico (come N)</i>	0,02	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009
<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	0,5	mg/l	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003
<i>Idrocarburi totali</i>	0,1	mg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
<i>Tensioattivi totali</i>	0,2	mg/l	UNI 10511-1 1996/A1:2000 + APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + POM 190 Rev.11 2013
SCARICO SIC			
Parametro	Limite di rilevabilità	U.d.M.	Metodo
<i>pH</i>	0,01	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
<i>Temperatura</i>	0,1	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
<i>Solidi sospesi totali</i>	0,5	mg/l	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
<i>BOD₅</i>	5	mg/l	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater, ed 21 st 2005, 5210 D
<i>COD</i>	5	mg/l	ISO 15075:2002
<i>Alluminio</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Arsenico</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Cadmio</i>	0,001	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Cromo totale</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Ferro</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Manganese</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Mercurio</i>	0,0002	mg/l	UNI EN ISO 12846:2013
<i>Nichel</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Piombo</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Rame</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Zinco</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Solfati</i>	0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009
<i>Fosforo totale (come P)</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001
<i>Azoto ammoniacale (ione ammonio)</i>	0,02	mg/l	UNI EN ISO 11732:2005
<i>Azoto nitroso (come N)</i>	0,01	mg/l	EPA 353.2 1993
<i>Azoto nitrico (come N)</i>	0,02	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009
<i>Idrocarburi totali</i>	0,1	mg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002

ACQUE REFLUE DA TRATTARE (nelle sezioni di trattamento del depuratore aziendale)				
Parametro	Analisi laboratorio esterno		Analisi laboratorio interno	
	L.R.	Metodo	L.R.	Metodo
<i>PH</i> [unità pH]	0,01	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003*	0,01	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
<i>COD</i> [mg/L]	5	ISO 15075:2002	10	Spectroquant COD test (approvato da US EPA, analogo a ISO 15705)
<i>Solfati</i> [mg/L]	0,1	UNI EN ISO 10304-1:2009*	5	MERCK sulfate powder pack (analogo a EPA 375.4)
<i>Fosforo totale</i> (come P) [mg/L]	0,01	EPA 200.7 2001	0,5	Spectroquant Phosphate test (analogo a EPA 365.2, APHA 4500-P e ISO 6878)
<i>Azoto ammoniacale</i> (ione ammonio) [mg/L]	0,02	UNI EN ISO 11732:2005*	0,2	Spectroquant ammonium test (analogo a EPA 350.1, US Standard Methods 4500-NH3 D e ISO 7150/1)
<i>Azoto nitroso</i> (come N) [mg/L]	0,01	EPA 353.2 1993*	0,002	Spectroquant nitrite test (analogo a EPA 354.1, US Standard Methods 4500-B e PN-EN 26777)
<i>Azoto nitrico</i> (come N) [mg/L]	0,02	UNI EN ISO 10304-1:2009*	0,2	Aquanal plus nitrate test
PERCOLATO				
Parametri	Limite di rilevabilità	U.d.M.	Metodo	
<i>pH</i>	0,01	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	
<i>Temperatura</i>	0,1	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
<i>Conducibilità elettrica a 20 °C</i>	5	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
<i>Ossidabilità di Kubel</i> (come O ₂)	0,5	mg/l	UNI EN ISO 8467:1997	
<i>COD</i>	5	mg/l di O ₂	ISO 15705:2002	
<i>Cloruri</i> (ione cloruro)	0,04	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	
<i>Solfati</i> (ione solfato)	0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	
<i>Azoto nitrico</i> (come N)	0,02	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	
<i>Azoto ammoniacale</i> (ione ammonio)	0,02	mg/l	UNI EN ISO 11732:2005	
<i>Azoto nitroso</i> (come N)	0,01	mg/l	EPA 353.2 1993	
METALLI		-	-	
<i>Arsenico</i>	0,01	mg/l	EPA 200.7 2001	
<i>Nichel</i>	0,005	mg/l	EPA 200.7 2001	
ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO DISCARICA				
Parametri	Limite di rilevabilità	U.d.M.	Metodo	
<i>COD</i>	5	mg/l di O ₂	ISO 15705:2002	
<i>Azoto ammoniacale</i> (ione ammonio)	0,02	mg/l	UNI EN ISO 11732:2005	
<i>Cloruri</i> (ione cloruro)	0,04	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	
<i>Solfati</i> (ione solfato)	0,1	mg/l	UNI EN ISO 10304-1:2009	

MODALITÀ OPERATIVE

I campionamenti degli scarichi idrici in acque superficiali dovranno essere effettuati, con le modalità e le frequenze sopraindicate, nei punti ufficiali di prelievo **SIB** e **SIC**, indicati nella planimetria della rete fognaria di stabilimento parte integrante dell'AIA.

L'ubicazione dei pozzetti di estrazione e sollevamento del percolato (**PN1, PN2, PN3, PV1, PV2**) e dei pozzetti di campionamento delle acque superficiali di drenaggio (**MN** e **MV**) della discarica aziendale in fase di gestione operativa e dell'adiacente discarica esaurita in fase di gestione post-operativa è indicata nello specifico elaborato grafico del corpo discarica, parte integrante del presente PdM (Allegato F1).

La conformità al valore limite dei risultati degli autocontrolli sui punti di scarico **SIB** e **SIC** devono essere effettuate secondo la seguente valutazione:

Valutazione del risultato analitico

Il criterio decisionale per l'analisi di conformità al valore limite di emissione, in funzione dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") è il seguente:

- il risultato di un controllo risulta **CONFORME** quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al valore limite autorizzato (VLE);
- il risultato di un controllo risulta **CONFORME** quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE ma la misura rilevata è sotto il VLE;
- il risultato di un controllo è da considerarsi **NON CONFORME**, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al VLE e la misura rilevata è sopra il VLE; in questo caso si dovrà procedere ad una analisi di conformità del risultato come indicato nella linea guida ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura",
- Il risultato di un controllo risulta **NON CONFORME** quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE.

ARPAE per la valutazione dei propri dati analitici si è dotata di una specifica Linea Guida: "Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura" (LG 20/DT).

Accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche

I punti ufficiali di campionamento dovranno essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Inoltre il gestore dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui ed inoltre rendere disponibile, se necessaria, idonea attrezzatura (DPI) per gli operatori degli organi di controllo.

I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo, ecc., dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.

- 2.z) Il **Piano di Monitoraggio degli impianti** è aggiornato per la **MATRICE RIFIUTI** sostituendo le attività di monitoraggio e controllo dello **smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti in proprio** di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con le seguenti:

Aspetto ambientale	Oggetto del controllo	Parametri misurati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
RIFIUTI PRODOTTI	Smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti in proprio	quantitativi [t] e volumi [m ³] di rifiuti prodotti in proprio e messi a dimora in discarica, distinti per tipologia	mensile	Report / tabella + apposito registro

Il gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli dei volumi di rifiuti prodotti in proprio e conferiti nella discarica aziendale, avendo a riferimento le quote di abbancamento dei rifiuti in fase di coltivazione e la relativa quota massima ad assestamenti e cedimenti avvenuti.

Tutte le registrazioni e i consuntivi annuali degli autocontrolli sopraindicati devono essere resi disponibili agli organi di controllo e comunque sempre inseriti nel Report Annuale, comprese valutazioni in relazione al comportamento degli assestamenti come da monitoraggi previsti sulla morfologia della discarica.

2.aa) I controlli programmati di ARPAE e loro costo sono aggiornati sostituendo il **Piano di Controllo** stabilito nell'AIA di cui all'**Allegato G** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

*I controlli programmati sono effettuati dall'organo di vigilanza (ARPAE) con periodicità **triennale** e visita ispettiva mirata a:*

- *verifica delle varie matrici ambientali e indicatori di prestazione ambientale degli impianti;*
- *verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento e Miglioramento degli impianti;*
- *controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:*
 - ✓ *dati relativi al controllo degli aspetti energetici;*
 - ✓ *dati relativi al consumo di risorse idriche, materie prime di servizio e/o ausiliarie, rifiuti recuperati e dati relativi ai prodotti finiti;*
 - ✓ *modalità con cui vengono effettuati gli scarichi, anche ricorrendo ad eventuale prelievo;*
 - ✓ *verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;*
 - ✓ *registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;*
 - ✓ *verifica del controllo periodico che il gestore deve attuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni;*
 - ✓ *modalità di gestione dei rifiuti: registri di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione delle procedure operative del Manuale di Gestione e del Piano di Gestione Operativa della discarica aziendale per quanto riguarda i rifiuti prodotti e smaltiti; modalità di gestione delle aree di deposito dei rifiuti anche ricorrendo ad eventuale campionamento.*

La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei Report periodici che il gestore è tenuto a fornire come stabilito nell'AIA.

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento o ispezione, tale attrezzatura o DPI deve essere tenuta a disposizione dei Tecnici di ARPAE.

Le spese previste occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di vigilanza (Arpae) previste nel Piano di controllo degli impianti sono a carico del Gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al piano di controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente di cui al Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 come adeguato e modificato dalla DGR n.1931 del 17/11/2008 e smi (DGR n.155 del 16/02/2009 e DGR n.812 del 08/06/2009). Il versamento dovrà essere effettuato a favore di arpae secondo le modalità comunicate da ARPAE stessa attraverso la SAC.

3. Di ridefinire, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la scadenza dell'AIA fissata nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi, confermando che la **validità dell'AIA** è da intendersi estesa al **26/11/2024**, fatto salvo che il **riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA** è comunque disposto dall'autorità competente **entro 4 anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale di lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari svolta nell'installazione.

Entro la scadenza dell'AIA ovvero a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore è tenuto presentare per via telematica, tramite il Portale AIA-IPPC, apposita **istanza di riesame** contenente le informazioni di cui all'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso;

4. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA e comunque **prima dell'attivazione del 3° stralcio della discarica aziendale**, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, la **garanzia finanziaria per la gestione operativa (comprese le procedure di chiusura) della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) per un importo pari a 871.725,00 €** e la **garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura (gestione post-operativa) della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) per un importo pari a 680.000,00 €**, così determinate:

- Area di sedime complessiva della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) esclusi argini perimetrali = 17.150 m²
- Capacità complessiva della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) = 68.000 m³
- Capacità 1° stralcio della discarica aziendale = 21.000 m³
- Volume utile residuo del 1° stralcio della discarica aziendale = 0 m³ (esaurito con cessazione dei conferimenti in data 30/04/2013)
- Capacità 2° stralcio della discarica aziendale = 23.500 m³
- Capacità 3° stralcio della discarica aziendale = 23.500 m³
- Calcolo importo garanzia finanziaria per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) = 30 €/m³ x 47.000 m³ + 2,50 €/m² x 17.150 m² = 1.452.875,00 € → (-40%) = **871.725,00 €** commisurato al volume residuo complessivo delle parti di discarica ancora da utilizzare per il conferimento dei rifiuti (2°-3° stralcio) e ridotto del 40%, ai sensi della DGR n. 1991/2003 e della Legge n. 1/2011, nella considerazione che l'installazione IPPC in cui rientra la discarica aziendale in oggetto risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001
- Calcolo importo garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura (gestione post-operativa) della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) = 68.000 m³ x 10 €/m³ = **680.000,00 €** commisurata alla capacità complessiva della discarica

La garanzia finanziaria per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio) deve avere durata pari alla nuova scadenza dell'AIA maggiorata di 2 anni (pertanto con validità fino al 26/11/2024 + 2 anni integrativi).

La garanzia finanziaria per la gestione post-operativa della discarica aziendale (1°-2°-3° stralcio), calcolata con riferimento ad un periodo di 30 anni, può essere articolata su piani quinquennali rinnovabili ad ogni scadenza.

Tali garanzie finanziarie vengono costituite secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività di gestione operativa della parte esistente della discarica aziendale (1°-2° stralcio) può essere proseguita alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

L'attivazione del successivo nuovo 3° stralcio della discarica aziendale è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione delle suddette garanzie finanziarie da parte di questa SAC, rimanendo nel frattempo sospesa l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti in proprio in tale parte di discarica.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo.

5. Di dare atto che le garanzie finanziarie richieste al precedente punto 4., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, per la gestione operativa e post-operativa della discarica aziendale nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di precisare che, alla luce del nuovo riparto di competenze definito dalla LR n. 13/2015, nel provvedimento di AIA in oggetto, tutti i riferimenti alla Provincia di Ravenna quale Autorità Competente sono da intendersi relativi ad ARPAE - SAC di Ravenna;
7. Di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 12 della L.R. n. 21/2004 e smi, le misure di controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE;

8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 2170/2015, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Conselice, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.
Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà altresì all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.